

COMO VENTURE SRL

MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO EX DLGS. 231/2001

Il presente Modello, sostitutivo del precedente, anche per una migliore sistemazione e razionalizzazione delle procedure di controllo, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Como Venture Srl in data 11 dicembre 2013 e viene costantemente aggiornato recependo eventuali modifiche statutarie e novità normative.

Sommario

PARTE GENERALE

1. Presentazione

- *Principi generali e definizioni*

2. Premessa

3. Governance e organigramma (responsabili sociali)

4. Rapporti di collaborazione

5. Sintesi disciplina Dlgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti (allegato 1)

6. Gap Analysis: protocolli delle aree dei processi sensibili adottati da Como Venture srl

7. Adozione, attuazione, aggiornamento, diffusione del Modello

7. 1 Costruzione del Modello

PARTE SPECIALE

8. Prescrizioni e Protocolli adottati da Como Venture srl

P.1 Processo di gestione investimenti e di acquisizione di partecipazioni

P.2 Processo amministrativo e rapporti con P.A.

P.3 Processo per rapporti con soggetti esterni (società, professionisti ed altri collaboratori esterni)

P.4 Processo finanziario

P.5 Processo di gestione dei sistemi informativi, Processo di gestione delle risorse umane, Processo di gestione della sicurezza

P.6 Processo di gestione dell'emergenza COVID-19

9. Tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità

10. Sistema disciplinare

11. Organismo di Vigilanza (OdV)

- *Regolamento interno OdV*

12. Documento di valutazione dei rischi

13. Appendice

Codice Etico

Allegato 1

Principi giuridici e sintesi della disciplina del Dlgs. 231/2001

§ 1 PRESENTAZIONE

COMO VENTURE SRL è sensibile alle aspettative dei propri Soci ed è consapevole, al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, dell'opportunità di integrare, nel proprio Sistema di Controllo Interno, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (d'ora in poi il "Modello") per la prevenzione dei reati in linea con le prescrizioni del Dlgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni (d'ora in poi anche Decreto 231/2001) sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria recepite anche dal socio di maggioranza relativa Sviluppo Como e da AIFI (Associazione Italiana di Private Equity e Venture Capital).

Tale iniziativa, al di là delle prescrizioni facoltative e non obbligatorie del Decreto 231, è stata assunta nella convinzione che il Modello organizzativo, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i Destinatari (organo amministrativo e sindaci, eventuali dipendenti, collaboratori e tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati) affinché vengano seguiti comportamenti corretti e lineari tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Dlgs. 231/2001.

Struttura del Modello organizzativo: sintesi

Il presente elaborato predisposto per l'adozione, da parte di Como Venture srl, del Modello di Organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231, ancorché vada considerato unitariamente, per ragioni sistematiche, è suddiviso in diverse parti tutte tra loro inscindibilmente connesse.

Il Modello organizzativo e di gestione è costituito e sviluppato secondo il seguente ordine logico e cronologico:

- 1) *organigramma della società*
- 2) *individuazione delle attività sensibili nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- 3) *formazione e adozione di specifici protocolli (elementi costitutivi del Modello) diretti a:*
 - *programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di Como Venture srl in relazione ai reati da prevenire;*
 - *individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- 4) *obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;*
- 5) *introduzione di un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.*

Il Modello sarà sottoposto a verifica periodica e sarà modificato nel caso siano rilevate significative violazioni delle prescrizioni che possano dar luogo a variazioni del rischio accettabile di prevenzione dei reati presupposto nelle

aree sensibili o si verificano mutamenti dell'organizzazione o delle attività sociale ovvero delle norme di riferimento.

Principi generali e definizioni

Le regole dei Modelli sono dirette ad assicurare che la Società Como Venture srl svolga la propria attività sulla base dei principi di: onestà, trasparenza e correttezza, indipendenza, obiettività, legalità, professionalità e riservatezza. In particolare Como Venture si obbliga:

- a svolgere la propria attività in modo professionalmente corretto, astenendosi da qualunque comportamento contrario o non conforme alla legge
- a non divulgare a terzi informazioni o notizie acquisite nell'esercizio della propria attività, salvo e nei limiti in cui ne riceva espressa autorizzazione, ovvero, nei casi previsti dalla legge (*vedi infra per obbligo di riservatezza*)
- vigilare sull'eventuale presenza di conflitti di interesse
- ad adottare una struttura organizzativa interna idonea a prevenire condotte non corrette e/o non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge
- a rispettare i Modelli di comportamento e farli rispettare ai destinatari e ad eventuali altri soggetti di volta in volta individuati.

Obbligo di riservatezza

Le informazioni e notizie per le quali vige un obbligo di riservatezza e che, pertanto, non possono essere divulgate sono quelle che possono arrecare danno alla società ovvero informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, la concessione di finanziamenti, l'assunzione di partecipazioni e ogni altra operazione rientrante nell'oggetto sociale.

Parimenti non possono essere divulgate le notizie e informazioni sociali che possono indurre una situazione di privilegio o vantaggio a favore del soggetto al quale sono comunicate rispetto alla generalità dei soggetti potenzialmente interessati alla stessa.

Obbligo di informazione

Como Venture si obbliga a predisporre adeguata documentazione che informi i Soci sulle caratteristiche della Società, sul perimetro dell'attività e soprattutto sui rischi tipici dell'attività di investimento in partecipazioni, ivi inclusi i rischi connessi all'illiquidità dell'investimento o alle perdite durature delle società partecipate.

Conflitto di interessi

La società adotta modelli di comportamento idonei per evitare potenziali fattispecie di conflitto di interesse che possono dar luogo a reati presupposto. A tal proposito la Società adotta disposizioni:

- adeguate a consentire il pieno rispetto degli artt. 2390 (divieto di concorrenza che vieta agli amministratori di una società di poter essere soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, di esercitare alcuna attività concorrente e vieta altresì di poter essere allo stesso tempo amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione assembleare) e 2391

(interessi degli amministratori) del codice civile e ove del caso, dell'art. 2391 bis del codice civile (operazioni con parti correlate) e della normativa Consob tempo per tempo vigente in materia di operazioni con parti correlate;

- che consentano di identificare preventivamente e di gestire con correttezza e trasparenza eventuali conflitti di interesse, anche al fine di impedire condotte o situazioni non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge e di consentire una pronta reazione all'insorgere di tali situazioni.

La società adotta regole e procedure che consentono di identificare preventivamente e di gestire con correttezza e trasparenza eventuali conflitti di interesse, anche al fine di impedire il verificarsi di condotte o situazioni non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge e di consentire una pronta reazione all'insorgere di tali situazioni.

In particolare Como Venture vigila sui conflitti d'interesse che possono eventualmente insorgere nel caso in cui essa si avvalga di servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse ovvero della consulenza e di servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese nonché di consulenza relativa alla quotazione in borsa di società (collettivamente i "Servizi di Consulenza").

Como Venture si dota di risorse organizzative e strutture idonee ad assicurare l'efficiente amministrazione e gestione della propria operatività sociale e adotta comportamenti, anche di natura contabile, adeguati allo svolgimento di un'amministrazione trasparente ed efficiente.

I Destinatari dei Modelli di comportamento comunicano alla funzione incaricata tutte le informazioni utili per la verifica dell'ipotesi di conflitto ([vedi elenco sub Definizioni](#)).

I Destinatari del Modello che nell'esercizio delle attività sociali hanno, in relazione a determinate scelte di investimento, un interesse personale in potenziale conflitto con l'interesse di Como Venture e/o dei suoi Soci, devono darne comunicazione all'organo amministrativo di Como Venture che, sulla base delle disposizioni di cui ai su indicati art. 2390, 2391 e 2391 bis cod. civ. valuta la sussistenza dei presupposti affinché il soggetto si astenga dalla specifica operazione in conflitto.

Vedi infra per le ipotesi che Como Venture partecipi ad operazioni di coinvestimento in società partecipate da un socio di Como Venture o indichi un proprio socio o un membro del proprio Consiglio di Amministrazione come componente degli organi sociali delle società partecipate.

Partecipazioni di Como Venture a investimenti in società partecipate da un socio di Como Venture.

Como Venture può partecipare ad operazioni di coinvestimento, unitamente a società o Fondi di investimento, in società partecipate da un socio di Como Venture esclusivamente alle seguenti e concorrenti condizioni:

- la società oggetto del coinvestimento da parte di Como Venture deve essere una società di capitali, non è consentito il coinvestimento in società personali;
- il socio interessato deve preventivamente dare notizia al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante comunicazione in forma scritta, a mezzo e-mail, fax, e dichiarare le ragioni e l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia nell'operazione. La funzione preposta dovrà darne immediatamente notizia all'Organo di Vigilanza che indica l'eventuale esistenza di cause ostative

- l'eventuale partecipazione di Como Venture non deve essere superiore al 19 per cento del capitale sociale della società partecipata
- il socio interessato non deve ricoprire cariche sociali di rappresentanza in Como Venture
- l'investimento è autorizzato se vi è il consenso unanime di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, escluso il socio interessato. Il consenso può essere espresso con qualsiasi modalità ed anche al di fuori delle riunioni collegiali dell'Organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione può farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.

E', altresì, necessario il parere favorevole dell'Organo di Controllo.

Indicazione da parte di Como Venture di un socio o membro del CdA negli organi sociali di società partecipata

Qualora Como Venture, tenendo conto di eventuali capacità ed idoneità professionali, sia legittimata ad indicare un proprio socio o un membro del proprio Consiglio di Amministrazione quale componente del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di controllo delle società partecipate, le indicazioni alle società partecipate sono consentite esclusivamente alle seguenti e concorrenti condizioni:

- le indicazioni di Como Venture per le nomine nelle società partecipate devono essere assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei componenti
- eventuale designazione di amministratori nella società partecipata devono escludere qualsiasi potere di direzione e coordinamento da parte di Como Venture sulle partecipate
- è, comunque, escluso che il soggetto nominato possa assumere la qualifica di Presidente dell'organo di controllo ovvero di Amministratore unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione ma può esclusivamente essere membro del consiglio di amministrazione senza deleghe
- in ogni caso non possono essere nominati nelle società partecipate coloro che hanno un interesse personale o di terzi in potenziale conflitto con l'interesse sociale di Como Venture.

È comunque necessario il parere favorevole dell'Organo di Controllo

Sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché delle "best practice" prevede con riferimento alle Aree e alle Attività Sensibili individuate:

- *standard di controllo "generali"*, applicabili a tutte le Attività Sensibili;
- *standard di controllo "specifici"*, applicabili a determinate Attività Sensibili e riportati nelle singole Parti Speciali.

Standard di controllo generali

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le Attività Sensibili sono i seguenti:

- *segregazione delle funzioni/attività*: che prevede il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- *poteri autorizzativi e di firma*: i poteri autorizzativi e di firma devono: 1) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate,

prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; 2) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società;
- *tracciabilità*: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata e archiviata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*

Standard di controllo specifici

Sulla base degli *standard* di controllo generali sopra riportati, gli *standard* di controllo specifici, che ai primi fanno riferimento, sono elaborati affinché:

a) tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello statuto, del Codice Etico e delle procedure aziendali;

b) siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

c) per tutte le operazioni:

- siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;

- siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti, **contratti** e i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;

- la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti e un sistema delle deleghe e procure;

- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;

- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

Definizioni

Responsabili aziendali

Tutti coloro che sono preposti
all'attuazione delle disposizioni
del presente Modello

OdV

È l'organismo preposto alla
vigilanza sul funzionamento e
sull'osservanza del Modello e
sull'aggiornamento dello stesso

Destinatari del Modello

**Tutti i soggetti a cui è rivolto il
Modello (Amministratori,
componenti del Collegio
Sindacale, collaboratori,
consulenti, dipendenti se esistenti
e tutti gli altri soggetti alla stessa**

cointeressati)

Consulenti	Si intendono coloro che collaborano ovvero agiscono in nome e/o per conto di Como Venture srl sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione o professionale
Dlgs. 231/2001 o Dlgs	Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231
Dlgs. 231/2007	Dlgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Normativa antiriciclaggio)
Como Venture srl	Como Venture srl, società con sede in Como, Villa del Grumello, via Per Cernobbio n. 11 cap 22100, cod. fisc. P. Iva 03226470130
<u>Soci</u>	<u>Tutti i soggetti, siano essi persone fisiche, enti collettivi, con o senza personalità giuridica, pubblici o privati, che detengono quote di partecipazione in Como Venture</u>
Linee Guida	Le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs. 231/2001 ed approvate ai sensi dell'art. 6 Dlgs. 231/2001 da Confindustria per il tramite del Ministero di Grazia e Giustizia e dell'AIFI (<u>Associazione Italiana Private Equity e Venture Capital</u>)
Organi sociali	Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale di Como Venture srl
Modello	Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Dlgs. 231/2001
Partners	Sono le controparti contrattuali di Como Venture srl, siano esse persone fisiche o giuridiche che cooperano o collaborano con la

	società
Processi Sensibili	Sono le attività di Como Venture srl nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati cd. presupposto
Reati	I reati presupposto ai quali si applica la disciplina prevista dal Dlgs. 231/2001
UIF	Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia a seguito di abrogazione Ufficio Italiano Cambi (UIC) Dlgs. 231/2007

§ 2. PREMESSA

La società Como Venture srl è una società promossa da SVILUPPO COMO S.p.A. (socio di maggioranza relativa) ed è stata costituita in data 4 novembre 2009 al fine di dare sostegno finanziario a nuove attività imprenditoriali ed incrementare la capacità di crescita delle imprese esistenti. In particolare la società, come previsto dall'art. 3 dello Statuto, ha ad oggetto sociale lo sviluppo del tessuto imprenditoriale nel territorio comasco e dei territori limitrofi e lo svolgimento delle seguenti attività:

- esercizio in modo professionale e non occasionale dell'attività di assunzione diretta di partecipazioni al capitale di società ed imprese preferibilmente ubicate nel territorio comasco o nei territori limitrofi;
- acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di società ed imprese;
- assunzione indiretta di partecipazioni in altre società od imprese, anche ubicate al di fuori del territorio comasco, attraverso società controllanti delle stesse e/o holding di partecipazioni e/o attraverso sottoscrizione di quote di fondi comuni mobiliari di tipo chiuso.

La società, nei limiti di legge, potrà svolgere attività strumentali e connesse alle attività di cui sopra, comprese le attività di consulenza e di finanziamento mediante - a titolo meramente esemplificativo - versamenti in conto capitale, sovrapprezzo azioni o quote, versamenti a titolo di finanziamento (fruttifero o infruttifero) e sottoscrizione di prestiti obbligazionari, convertibili e non; tali attività saranno svolte esclusivamente a favore delle società ed imprese partecipate ovvero qualora risultino strumentali all'assunzione di partecipazioni ed al conseguimento dell'oggetto sociale.

Le attività sopra indicate potranno essere svolte anche attraverso accordi di partenariato non esclusivi con società di gestione del risparmio per il coinvestimento in imprese tramite fondi comuni mobiliari di tipo chiuso.

Como Venture srl, con capitale sociale sottoscritto di € 2.040.000, interamente versato, ha la propria sede legale in Como, via Per Cernobbio, n. 11 cap 22100, cod. fisc. partita Iva 03226470130.

Como Venture intende conformarsi alle novità normative introdotte nell'ordinamento dal Dlgs.231/2001, in tema di responsabilità amministrativa degli Enti.

Per tale ragione la società ha coinvolto i propri amministratori, sindaci, dirigenti e collaboratori per la realizzazione del Modello di cui al citato Dlgs. 231/2001.

Il Modello Organizzativo prevede un sistema di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni d'idoneità delle misure adottate che saranno aggiornate a seguito di modifiche dell'organizzazione, dell'attività societaria nonché di modifiche normative.

Il Modello Organizzativo prevede, altresì, la formazione continua dei responsabili e, ove esistenti, dei dipendenti per l'attuazione del Modello stesso.

In particolare, Como Venture srl intende informare tutti i soggetti destinatari (amministratori, collaboratori, partners, ecc.) il complesso dei doveri e dei comportamenti cui gli stessi sono tenuti nell'esercizio delle loro funzioni e/o incarichi nell'ambito dei processi esposti a rischio, così come individuati nel Modello.

§ 3. GOVERNANCE E ORGANIGRAMMA

Organo Deliberativo

Assemblea dei soci, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (ove i soci investitori hanno facoltà di nominare la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, tra questi, di nominare il Presidente Assemblea), nomina il Collegio sindacale.

Organo di Gestione e Rappresentanza

Consiglio di Amministrazione, composto di dieci membri, provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della società.

Amministratori delegati. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato due Amministratori delegati cui ha conferito poteri di gestione come indicato nella tabella di seguito riportata. Lo Statuto prevede anche la facoltà di delegare ad altri Consiglieri uguali o più limitati poteri di gestione.

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti e per gli atti di loro competenza. La rappresentanza può essere conferita anche a singoli amministratori.

È possibile la nomina di institori o procuratori per specifici o categorie di atti.

Organo di controllo

Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci. I sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio sindacale svolge le funzioni di cui all'art. 2403 cod. civ. ed esercita anche la revisione legale dei conti.

Organismo di Vigilanza ex Dlgs. 231/2001

Requisiti di onorabilità e professionalità

I componenti degli organi di amministrazione e di controllo sono in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalle specifiche funzioni

Organigramma e responsabili aziendali

** le sigle indicano le varie "funzioni preposte"*

SIGLA	FUNZIONE AZIENDALE	NOMINATIVO (Nome e Cognome)
AM/RL (amministrazione/rapp.legale) * -	Presidente CDA Rappresentante Legale Rapp Legale Rapporto Soci Supervisione e sviluppo governance e investimenti	Maurizio Traglio
Amm/Investimenti AI *	Amministratore delegato Responsabile Sviluppo Organizzativo Investimenti e rapporti con SGR e Fondi di investimento	Pasqualino Moscatelli
Amm/Fin/Controllo F/C *	Amministratore delegato Responsabile Gestione Operativa	Filippo Arcioni

§ 4 RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

Como Venture srl è priva di dipendenti diretti e per l'esercizio dell'attività sociale si avvale di soggetti terzi con i quali ha stipulato i seguenti contratti:

- contratto di prestazione di servizi con SVILUPPO- **COMO spa** COMONEXT spa (socio promotore di Como Venture srl) per la gestione di processi infrastrutturali (gestione risorse umane, gestione sistemi informativi, segreteria, ecc.), come previsto nell'anzì detto contratto di prestazione di servizi;

- contratto di collaborazione con Indaco SGR (in precedenza *Quadrivio capital SGR spa* e prima *Fondamenta SGR spa*) per effettuare coinvestimenti in strumenti finanziari non quotati nei mercati regolamentati (*vedi anche infra*). In data 30 giugno 2017 Como Venture ha esercitato il proprio diritto di recesso, pertanto, successivamente a tale data, in conformità agli obblighi contrattuali, la società Indaco SGR svolge la sola attività di supporto e informazione in relazione ai co-investimenti effettuati entro la data di recesso.

Como Venture, nell'ambito dell'esercizio dell'attività sociale, potrà sottoscrivere con altri soggetti terzi nuovi contratti di servizi e/o di collaborazione.

A tal riguardo Como Venture provvede a richiedere ai soggetti terzi di trasmettere il Codice etico o di comportamento ed i Modelli Organizzativi ex Dlgs. 231/2001 se adottati.

§ 5. SINTESI DISCIPLINA del DLGS. 231/2001 SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

In ossequio ad obblighi internazionali, la legge delega 29 settembre 2000, n. 300 (art. 11 e 14) ha dettato criteri direttivi successivamente attuati dal Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231, in vigore dal 4 luglio 2001, che regola la nuova disciplina della responsabilità amministrativa degli enti derivanti da illeciti penali.

La legge imputa all'Ente una responsabilità (per fatto proprio e non di tipo oggettivo) per attività illecita derivante da reati commessi da persone fisiche che, operando in nome e per conto dell'Ente e, comunque, nel suo interesse, costituiscono il *trait d'union* indispensabile per l'attribuzione dell'attività stessa all'Ente (ad esempio corruzione, truffe in finanziamenti).

Ancorché conseguente ad un reato ed accertata e legata alle garanzie del processo penale, si tratta di una responsabilità *extrapenale* (amministrativa).

Vedi allegato n. 1 per Sintesi della disciplina del Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231

§ 6. ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA E INDAGINE SUL SISTEMA ORGANIZZATIVO SOCIETARIO

Scopo dell'attività di istruttoria ed indagine del sistema organizzativo societario, con riferimento ad ogni centro di imputazione e responsabilità ed in relazione a ciascuna delle aree dei processi sensibili, è stato quello di individuare le carenze organizzative dei diversi processi aziendali e, per conseguenza, indicare specifiche prescrizioni di allineamento dirette alla prevenzione e tutela dei beni giuridici sottesi ai reati presupposto per i diversi centri di imputazione dei processi aziendali.

Sono di seguito indicati, per ogni processo sensibile e per ciascuna area di rischio, i risultati dell'attività istruttoria, distinguendo le carenze organizzative e le evidenze positive, ovvero i comportamenti virtuosi già in atto nei diversi centri di imputazione e decisione aziendale.

Di tutti questi rilievi si è tenuto conto nella formazione e adozione dei modelli di comportamento con riferimento alle diverse aree sensibili come illustrati al successivo § 8.

Processi sensibili relativi alle aree a rischio

Sono individuati i seguenti processi sensibili relativi allo svolgimento delle attività dell'Impresa nelle aree o settori funzionali:

P.1 Processo di gestione investimenti e acquisizione di partecipazioni

P.2 Processo amministrativo e rapporti con P.A.

P.3 Processo per rapporti con soggetti esterni (società, professionisti ed altri collaboratori esterni)

P.4 Processo finanziario

P.5 Processo di gestione dei sistemi informativi, Processo di gestione delle risorse umane, Processo di gestione della sicurezza

§ 7. ADOZIONE, ATTUAZIONE, AGGIORNAMENTO, DIFFUSIONE DEL MODELLO

Il sistema organizzativo e gestionale di Como Venture srl è mirato a garantire lo svolgimento delle attività societarie nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice Etico adottato e riportato in appendice al Modello Organizzativo.

Il Modello di organizzazione e gestione è stato redatto secondo le linee guida stilate da Confindustria ed approvate dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Dlgs. 231 del 2001 e dell'AIFI (Associazione Italiana Private Equity e Venture Capital)

Nell'ottica della pianificazione e gestione delle attività sociali dirette all'efficienza, correttezza, trasparenza ed alla qualità, Como Venture srl ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e di controllo descritte nel presente documento, di seguito indicato come Modello, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2011. Successivamente, a seguito delle modifiche apportate allo statuto societario, il modello è stato aggiornato e modificato e, con delibera del 11 dicembre 2013 è stato adottato il presente modello in conformità alle indicazioni contenute nel Codice Etico della società riportato in Appendice sub § 9.

Nelle predette delibere l'organo amministrativo ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello, così come il Collegio Sindacale.

Contestualmente è stato istituito e nominato l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 del Dlgs. 231/2001.

L'Organo di Vigilanza è stato inizialmente composto da due componenti e precisamente da:

1. Avv. Silvio D'Andrea
2. Dr. Andrea Passarelli

che hanno esercitato la funzione di vigilanza in via congiuntiva e con accordo unanime

A decorrere dall'anno 2015, a seguito delle dimissioni del Dr. Andrea Passarelli e di delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2015, l'Organo di Vigilanza è composto da un solo membro nella persona dell'Avv. Silvio D'Andrea.

Al fine di meglio esercitare la funzione di Vigilanza e prevenire il rischio di incorrere nella “*responsabilità 231*” per la commissione dei reati presupposto, l’Avv. D’Andrea ha facoltà di partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione di Como Venture srl.

Per prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità di Como Venture srl ai sensi del Decreto 231/2001, il Modello prevede:

- *l’individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- *l’individuazione delle carenze organizzative e degli interventi di correzione (gap analysis) attraverso l’adozione di protocolli aggiuntivi rispetto a quelli esistenti già adottati dalla società;*
- *specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni di Como Venture srl in relazione ai reati da prevenire;*
- *l’individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- *obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello;*
- *l’introduzione un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.*

Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni che possano dar luogo a variare il rischio accettabile di prevenzione dei reati presupposto nelle aree sensibili o si verificano mutamenti dell’organizzazione o delle attività dell’Impresa, ovvero delle norme di riferimento.

È fatto obbligo a chiunque operi in Como Venture srl o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello, ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell’operato alle prescrizioni stesse.

Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede legale della società in Como, Villa del Grumello, Via per Cernobbio n. 11, cap 22100 ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.

La società provvede a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.

Notizia dell’adozione e trasmissione del Modello è effettuata a Sviluppo Como – **Como next** spa e Indaco SGR (in precedenza *Quadrivio capital SGR spa* e prima *Fondamenta SGR spa*) e a tutte le altre eventuali società con cui Como Venture srl ha in atto o stipulerà contratti di collaborazione e prestazione di servizi.

Il Modello è comunicato all’Organismo di Vigilanza e ad ogni componente degli organi sociali.

La società si impegna a promuovere, presso tutti i dipendenti, ove esistenti e a seconda della qualifica e delle mansioni espletate, i principi ed i

contenuti del Modello anche mediante corsi di formazione cui i soggetti destinatari sono tenuti a partecipare secondo una “calendarizzazione” societaria approvata dall’organo dirigente.

La struttura ed i contenuti dei corsi di formazione è definita dall’Organismo di Vigilanza di concerto con i responsabili delle funzioni societaria competenti.

L’impegno al rispetto dei principi e delle prescrizioni del Modello da parte di terzi aventi rapporti contrattuali con la società sarà previsto da apposita clausola contrattuale che preveda espressamente l’impegno del terzo al rispetto dei principi di riferimento del Modello, e l’eventuale risoluzione del rapporto (salvo il risarcimento del danno) in caso di comportamento del terzo in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto 231. Per i contratti già in atto saranno predisposte apposite clausole integrative.

Il Modello di organizzazione e gestione adottato dalla società integra strumenti organizzativi e di controllo eventualmente già operanti.

§ 7.1 Costruzione del Modello

Il Modello di Organizzazione e Gestione di Como Venture srl è stato redatto sulla base di attività preparatorie e preliminari mirate alla costruzione di un sistema di prevenzione e di gestione dei rischi in relazione ai singoli reati presupposti del Decreto 231/2001.

In particolare il Modello Organizzativo è stato redatto secondo tre fasi:

- 1) *identificazione delle aree e dei rischi reato;*
- 2) *individuazione dei criteri e dei protocolli di gestione (procedura di controllo o gap analysis) per la protezione dei beni giuridici sottesi ai reati presupposti;*
- 3) *redazione del testo che descrive il Modello.*

1) Identificazione aree e dei rischi reato

L’individuazione e l’identificazione delle aree a rischio e dei processi sensibili è stata attuata attraverso l’esame della documentazione societaria (statuto, organigramma, ecc.) che hanno permesso l’individuazione dei centri di responsabilità della società.

Attraverso una serie di verifiche con i soggetti responsabili delle singole funzioni nelle aree sensibili della struttura societaria si è giunti all’identificazione dell’assetto organizzativo delle aree sensibili.

Individuate le aree a rischio si è proceduto all’individuazione dei protocolli di gestione al fine della prevenzione della commissione dei reati - presupposto previsti dal Decreto 231/2001.

In particolare in relazione alle attività svolte da Como Venture srl sono state individuate le seguenti aree o settori funzionali nel cui ambito si possono

manifestare fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal Dlgs. 231/2001.

<p>AREA Investimenti e acquisizione partecipazioni –</p>	<p>Fattori di rischio relativi alla corretta e completa valutazione e qualificazione dei soggetti da finanziare e partecipazioni da acquisire. In ragione del contratto di collaborazione sottoscritto con Indaco SGR (in precedenza Quadrivio capital SGR spa e prima Fondamenta SGR spa) e/o con altre SGR e/o Fondi di investimento e/o società di investimento i fattori di rischio sono assai ridotti per l'analisi e il giudizio dei progetti di investimento. Fattore di rischio: corruzione tra privati</p>
<p>AREA Rapporti con la Pubblica Amministrazione. Attività amministrativa, societaria, finanziaria</p>	<p>Fattori di rischio relativi alle attività che implicano un rapporto diretto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, ecc. Fattori di rischio relativi a comportamenti che costituiscono violazione delle norme a presidio della regolare gestione amministrativa e delle norme societarie, fiscali nei bilanci, ecc. , reati tributari; fattori di rischio relativi a riciclaggio e autoriciclaggio</p>
<p>AREA comunicazioni sociali e controlli</p>	<p>Fattori di rischio relativi alla scorretta o incompleta rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività sociale nei libri e nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo, sia interno che esterno.</p>
	<p>Fattori di rischio relativi a false comunicazioni sociali e comportamenti idonei ad ostacolare da parte dei soggetti e delle autorità competenti i controlli sulla attività sociale.</p>
<p>AREA rapporti con soci creditori e terzi</p>	<p>Fattori di rischio di comportamenti anche solo potenzialmente pregiudizievoli dell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi.</p>
	<p>In caso di situazioni di conflitto di interessi, fattori di rischio relativi alla attuazione di operazioni di gestione o organizzative interne a condizioni svantaggiose per la società od alla omissione di decisioni vantaggiose per la società.</p>
<p>AREA Sistemi informativi, risorse umane, sicurezza sul lavoro</p>	<p>Fattori di rischio relativi a comportamenti che costituiscono violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Rischio limitato in quanto la società non ha dipendenti e le attività organizzative e di segreteria sono svolte da personale di Sviluppo Como spa con cui ha stipulato un contratto di prestazione di servizi.</p>

Vedi § 12. per Documentazione valutazione dei rischi di reati presupposto

2) Attività istruttoria

Procedura di controllo della gestione che ha consentito di predisporre, con riferimento ad ogni centro di responsabilità, le correzioni e aggiustamenti recepiti dai protocolli del Modello adottato da Como Venture srl.

Le aree sensibili individuate sono state presidiate da protocolli di gestione adeguati al fine di ricondurre il rischio all'interno del limite di accettabilità in funzione del bene giuridico da tutelare disciplinato per ogni singolo reato presupposto.

3) Redazione del Modello Organizzativo

Sulla base dei dati ottenuti nelle fasi preliminari descritte Como Venture srl ha, quindi, redatto il Modello Organizzativo illustrando i principi fondamentali sanciti dal Decreto 231/2001, l'analisi dei reati con la descrizione, tra l'altro, delle sanzioni per la persona giuridica e per la persona fisica autrice del reato, l'individuazione delle attività a rischio reato, i protocolli di gestione del rischio, la composizione e struttura dell'Organismo di Vigilanza, gli obblighi di formazione continua e di verifica ed il sistema disciplinare adottato.

Processi sensibili relativi alle aree a rischio

Sono stati individuati i seguenti processi sensibili, comuni allo svolgimento delle attività dell'Impresa nelle aree o settori funzionali di cui al precedente punto:

P.1 Processo di gestione investimenti e di acquisizione di partecipazioni

P.2 Processo amministrativo e rapporti con P.A.

P.3 Processo per rapporti con soggetti esterni (società, professionisti ed altri collaboratori esterni)

P.4 Processo finanziario

P.5. Processo di gestione dei sistemi informativi, Processo di gestione delle risorse umane, Processo di gestione della sicurezza

Il Modello prescrive, per ciascun processo o settore sensibile individuato, le modalità di svolgimento delle relative attività ed indica, ove rilevanti, le specifiche procedure cui attenersi, prevedendo in particolare:

- i protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni;
- le modalità di gestione delle risorse finanziarie, gestite dall'Amministratore Delegato e dall'Ufficio Amministrativo;
- gli obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza.

Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa Como Venture srl adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni comunicate ai terzi attraverso sistemi di pubblicità-notizia della Camera di Commercio.

Ogni delega, formalizzata e accettata dal delegato, prevede in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza, assicurando al delegato l'autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento della funzione.

L'Organigramma di Como Venture srl, con l'indicazione delle funzioni attribuite a ciascuna posizione, è allegato al Modello e viene aggiornato in occasione di ogni sua variazione significativa.

Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, il Modello prevede specifici protocolli contenenti la descrizione:

1. delle procedure interne per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni di gestione (incluso il normale svolgimento delle relative attività), con l'indicazione delle modalità relative e dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità;
2. delle modalità di documentazione, e di conservazione, degli atti delle procedure;
3. delle modalità di controllo della conformità tra le procedure previste e la loro attuazione e documentazione.

Le procedure interne previste dai protocolli assicurano la separazione e l'indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione, chi la attua e chi è tenuto a svolgere i controlli.

Nel caso in cui siano previste modalità di rappresentanza congiunta è assicurato il principio di indipendenza gerarchica tra coloro che sono titolari del potere di rappresentanza in forma congiunta.

Deroghe ai protocolli esistenti ed alle procedure previste nel Modello sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La deroga, con l'espressa indicazione della sua ragione, è in ogni caso immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.

I protocolli sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE

§ 8 PRESCRIZIONI E PROTOCOLLI ADOTTATI DA COMO VENTURE SRL

A seguito dell'attività di istruttoria ed analisi del sistema organizzativo societario, in relazione a ciascuna delle aree dei processi sensibili, sono state dettate delle prescrizioni o regole di comportamento ed elaborati dei protocolli e modelli di comportamento con riferimento alle diverse aree sensibili che contengono specifiche prescrizioni dirette a prevenire e tutelare i beni giuridici sottesi a ciascun reato presupposto.

Si riportano di seguito per ognuna delle attività sensibili i protocolli che dettano i principi di controllo.

SOMMARIO

P.1 Processo di gestione investimenti e di acquisizione di partecipazioni

P.2 Processo amministrativo e rapporti con P.A.

P.3 Processo per rapporti con soggetti esterni (società, professionisti ed altri collaboratori esterni)

P.4 Processo finanziario

P.5 Processo di gestione dei sistemi informativi, Processo di gestione delle risorse umane, Processo di gestione della sicurezza

Corruzione tra privati

P.1 Processo di gestione investimenti e acquisizione di partecipazioni

SCOPO

Creazione all'interno del Processo di gestione di investimenti e acquisizione di partecipazioni di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa della società ai fini del Dlgs 231/2001, riferiti, in particolare, ai reati connessi a:

- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio di cui all'art. 25 octies Dlgs. 231/2001b (bene giuridico tutelato: patrimonio), vedi infra le prescrizioni di comportamento;
- agiotaggio, abusi di mercato ex art. 25 sexies Dlgs. 231/2001 e reato di false comunicazioni sociali
- Reato di corruzione tra privati ("Corruzione tra privati")

Vedi § 12. per Documentazione valutazione dei rischi di reati presupposto

CAMPO D'APPLICAZIONE

Assunzione di partecipazioni societarie mediante acquisto di partecipazioni in imprese tramite operazioni di venture capital e *di private equity* e relativi finanziamenti.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Valutazione e qualificazione del soggetto finanziato e della società da partecipare
- Definizione attività connesse alla gestione del processo d'investimento quando di competenza di Como Venture srl

Valutazione e qualificazione del soggetto delle partecipazioni da acquisire

Protocolli per la formazione e attuazione delle decisioni

Istruttoria

La funzione preposta di Como Venture srl valuta esamina e seleziona i progetti d'investimento e, successivamente gestisce la fase istruttoria decidendo, infine, se sottoporre o meno la proposta del progetto di investimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui Como Venture provveda autonomamente a valutare l'opportunità di investimento, la valutazione dei progetti d'investimento sarà effettuata esclusivamente dalla Funzione preposta secondo il protocollo di seguito indicato.

<u>Protocollo</u> Valutazione Opportunità Investimento e	La funzione preposta provvede alla istruttoria e alla proposta dell'investimento sia nella fase di avvio di una nuova impresa sia nella fase di ciclo aziendale successivo. Verifica ipotesi di conflitto (rapporti
---	---

assenza conflitti

associativi, di parentela, ecc.).

Qualora Como Venture intenda partecipare ad operazioni di coinvestimento in una società partecipata da un socio di Como Venture ovvero indicare un proprio socio o membro del proprio CdA quale componente degli organi sociali delle società partecipate, le relative delibere possono essere validamente assunte esclusivamente alle condizioni indicate retro a pag. 3 sub § *Principi Generali e Definizioni*.

La funzione preposta vigila sull'osservanza ed il rispetto delle anzi dette condizioni.

Verifica esistenza **eventuali** procedure standards precostituite dalla società e soggette a verifica periodica
La funzione preposta mette a disposizione del vertice societario, che ha poteri per autorizzare l'avvio del procedimento, tutte le informazioni relative all'investimento e acquisto partecipazioni

Protocollo
Antiriciclaggio

La funzione preposta (AM/RL) **può delegare** ad un *soggetto esterno*, che adotta adeguate procedure organizzative e di controllo, la verifica e il controllo del rispetto di tutti gli obblighi e adempimenti di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche, concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio; e tra questi i seguenti obblighi:

- tenuta dell'archivio unico informatico
- identificazione e adeguata verifica della clientela
- registrazione delle operazioni e conservazione dei dati relativi ai rapporti continuativi e alle operazioni
- segnalazione all'UIF, ai sensi dell'art. 41 Dlgs. 231/2007, delle operazioni sospette anche in base agli indicatori di anomalia periodicamente aggiornati dalla Banca d'Italia
- rispetto dei limiti di legge nell'uso del danaro contante e dei titoli al portatore.

Il soggetto delegato è obbligato a comunicare immediatamente alla funzione preposta delegante ogni irregolarità ed eventuali segnalazioni per operazioni sospette effettuate all'UIF. L'organo delegante, a sua volta, ne dà immediata notizia all'Organo di Controllo e all'Organo di Vigilanza.

Per le segnalazioni di operazioni sospette sono adottate adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi come sotto la diretta responsabilità del soggetto delegato.

Protocollo
Reati tributari

La funzione preposta verifica, **anche a mezzo di un professionista**, il rispetto delle norme e degli adempimenti tributari anche con riferimento alla corretta predisposizione delle scritture contabili.

Protocollo
Dichiarazione di operare secondo comportamenti etici

La funzione preposta alla valutazione e qualificazione deve, tra l'altro, accertare che il soggetto finanziato o la società partecipata dichiara di operare secondo comportamenti etici e che abbia preso conoscenza e si impegni al rispetto dei principi di riferimento del Modello adottato da Como Venture srl.

Protocollo
Valutazione della capacità operare in sicurezza

La funzione preposta alla valutazione e qualificazione della deve accertare che il soggetto finanziato o la società partecipata dichiara di operare nel rispetto dei requisiti di in sicurezza e di salute sul lavoro.

Protocollo
Valutazione opportunità

Bilanci degli ultimi esercizi o in alternativa di *business plane* (bilanci depositati) e situazione contabile ultima aggiornata **disponibile**
Affidabilità delle stime e dei dati relativi alle proiezioni economiche e finanziarie avvalendosi anche delle attività di advisor/controllo effettuate dai partner

Protocolli per definizione attività connesse a gestione del processo di investimento

Assegnazione delle risorse finanziarie e sviluppo del progetto

Protocollo
Controllo attuazione decisioni di finanziamento

La funzione preposta verifica l'assegnazione dell'investimento o del finanziamento e l'acquisizione delle partecipazioni
La funzione preposta si attiva nei confronti dell'area amministrativa per ottenere, in itinere, tutte le informazioni tecniche, economiche e finanziarie necessarie

Protocollo
Attività di informazione e rendicontazione ai vertici aziendali

La funzione preposta informa periodicamente l'Organo decisionale e tutte le altre funzioni, eventualmente coinvolte, sull'andamento del progetto, in termini di impiego delle risorse finanziarie, stato del progetto, ecc.
Rendicontazione complessiva sull'utilizzo delle risorse impiegate
Relazione finale sui risultati ottenuti rispetto a quelli previsti

Protocollo

La funzione preposta deve verificare che gli eventuali

Utilizzo di mezzi di pagamento diversi dai contanti

strumenti di pagamento diversi dai contanti utilizzati in nome dell'azienda, incluse care di credito o di debito, non siano falsificate o alterate e vengano utilizzate esclusivamente dal soggetto titolare degli stessi strumenti di pagamento ovvero da soggetto appositamente delegato.

Informazioni all'Organismo di Vigilanza

Protocollo
Informazione
Attività della
funzione
investimenti

La funzione preposta informa l'Organismo di Vigilanza sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività del processo di investimento, in particolare per quanto attiene a:

- acquisizioni di partecipazioni societarie
- controlli effettuati

Reato di corruzione tra privati

La legge 6 novembre 2012 n. 190 ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di novità finalizzate a potenziare l'attività di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Tra queste, ai fini del presente Modello, interessa la nuova formulazione dell'art. 2635 cod. civ., rubricato "Corruzione tra privati" come modificato dal Dlgs 29 ottobre 2016, n. 202 e Dlgs 15 marzo 2017, n. 38.

La norma punisce la condotta degli amministratori, dei direttori generali, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori e di coloro che nell'ambito della struttura organizzativa della società esercitano funzioni direttive diverse da quelle citate che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Successivamente, il Dlgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha nuovamente modificato la disciplina della corruzione tra privati, prevedendo una pena anche per il soggetto corruttore, differenziando il caso in cui "proposta corruttiva" venga accettata, dal caso in cui, invece, non sia accettata. In particolare:

- il nuovo comma 3 dell'art. 2635 cod. civ. prevede una pena anche per il soggetto cd. *corruttore*, cioè di chi dà o promette denaro o altre utilità;
- il nuovo art. 2635 bis cod. civ., disciplina, invece, il reato di "Istigazione alla corruzione" che perseguita il "corruttore" per il caso in cui la proposta corruttiva non sia accettata. In particolare, la norma prevede una pena per chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché

compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa proprio a tali fattispecie delittuose. Infatti, l'art. 25 ter lett. s – bis Dlgs. 231/2001 richiama espressamente:

- il reato di "corruzione tra privati", disciplinato dal comma 3 dell'art. 2635 cod. civ.;
- il reato di "istigazione alla corruzione", disciplinato dall'art. 2635 bis cod. civ.

In concreto l'unica ipotesi cui è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti è quella della *società corruttrice*, i cui amministratori, direttori generali, dirigenti preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi, pongono in essere atti corruttivi.

Valutazione aree di rischio

Al fine della valutazione delle possibili aree di rischio per la commissione dei reati di cui agli artt. 2635 comma 3 e 2635 bis cod. civ., occorre precisare che, come indicato nella rubrica "*corruzione tra privati*" e "*istigazione alla corruzione tra privati*", si applicano, di norma, nei rapporti tra privati. Le norme, infatti, puniscono le condotte corruttive che arrechino un danno al patrimonio sociale e non invece la corruzione in quanto tale.

Ne consegue che le potenziali aree a rischio per la commissione dei reati in questione sono quelle che riguardano i rapporti tra *Como Venture* e le società terze con le quali entra in contatto nell'esercizio dell'attività d'impresa. Nell'ambito di tali rapporti è possibile, infatti, in via astratta ed ipotetica la promessa di una qualche utilità in cambio di prestazioni o servizi a condizioni di maggior favore.

Individuazione aree di rischio

In via di principio, sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività aziendali che comportano relazioni, in nome e per conto della Società, e anche in via indiretta o mediata, con società terze nell'ambito di un rapporto di tipo commerciale.

Sono inoltre da considerarsi a rischio tutte quelle attività che, da un lato, potrebbero portare alla creazione dell'utilità che costituisce, in via di estrema semplificazione, il risultato ultimo nonché il fine dell'attività corruttiva. E si tratta quindi di tutte le attività inerenti al cd fase o ciclo attivo dell'attività d'impresa quali, a titolo esemplificativo, la definizione del prezzo di offerta di un bene o di un servizio, la definizione delle condizioni e dei termini di pagamento, della concessione di sconti e della definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni.

Sono, del pari, da considerare a rischio tutte quelle attività attraverso le quali sarebbe possibile costituire la provvista o i fondi necessari per le illecite dazioni o promesse di denaro. Si tratta quindi di tutte le attività relative alla cd. fase o ciclo passivo quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi, l'affidamento di consulenze e altre prestazioni professionali, la gestione del magazzino.

Destinatari

L'ambito dei potenziali soggetti attivi del reato è esteso non soltanto agli amministratori, ai direttori generali, e, più in generale, a coloro che sono già stati individuati come i cd soggetti apicali all'interno della società, ma anche a coloro che sono soggetti alla loro direzione e alla vigilanza.

È necessario, pertanto, che le presenti indicazioni e prescrizioni sia diretta e resa nota a tutti i dipendenti della società, nonché a quei terzi che, sottoposti alla vigilanza o alla direzione di un soggetto apicale, agiscano nell'interesse e a vantaggio della società Como Venture.

Regole di comportamento e procedure

La società adotta una serie di regole di condotta e di procedure dirette alla prevenzione di qualsiasi evento corruttivo.

1) La regola generale che deve guidare il comportamento di tutti i Destinatari è la seguente:

- *nessuno dei dipendenti o di quanti agiscano in nome e per conto di Como Venture può offrire, promettere o dare elargizioni in denaro ad alcuno, così come non può richiedere, acconsentire o accettare di ricevere elargizioni in denaro da alcuno.*

2) È fatto carico alla funzione preposta di individuare il potenziale rischio di commissione del reato.

3) È necessario procedere ad una verifica preventiva in ogni caso di assunzione di nuovi dipendenti o di designazione di nuovi soggetti terzi che operano o opereranno in nome e per conto di Como Venture.

4) Adeguata conservazione, gestione e registrazione dei libri sociali. È quindi necessario che i libri sociali riflettano tutte le transazioni poste in essere dalla Società.

5) Controllo interno che garantisca che i pagamenti siano eseguiti solo con la firma del responsabile preposto

6) Accesso ai conti della Società è consentito solo a soggetti autorizzati.

7) Corrispondenza tra i beni effettivi della Società e quelli indicati nei libri sociali.

8) Diffusione della versione aggiornata del modello di Organizzazione, Gestione e Controllo contenente i riferimenti alla normativa sulla Corruzione Privata è divulgata a tutti i dipendenti e collaboratori tramite pubblicazione sul sito internet della società

Compiti della funzione preposta (A/I, F/C)

I compiti della funzione preposta sono, tra l'altro, i seguenti:

- assicura l'adeguato livello di formazione in materia di procedure anticorruzione per i dipendenti e i neo assunti;
- approva anticipatamente eventuali spese previste per attività di intrattenimento destinate a partners commerciali e clienti;
- approva anticipatamente e conserva la documentazione relativa all'elargizione e alla ricezione di omaggi;
- approva anticipatamente donazioni, contributi e sponsorizzazioni;
- costituisce il punto di riferimento per eventuali segnalazioni di violazioni della procedura anticorruzione;
- collabora con l'Organismo di Vigilanza

In generale la funzione preposta costituisce il punto di riferimento cui i dipendenti devono rivolgersi in caso di dubbio o di incertezza circa l'esatto

comportamento da adottare in una data situazione.

Regole di condotta che collaboratori che operano in nome e per conto di Como Venture Srl sono tenuti ad adottare

Consulenti

La Società si avvale prevalentemente delle prestazioni di consulenti (avvocati, commercialisti, notai, ecc.).

Como Venture provvede comunque alla verifica periodica circa la conservazione, nel tempo, dei necessari requisiti di correttezza e professionalità dei consulenti incaricati. Identiche verifiche vengono compiute in caso di affidamento di incarichi a nuovi consulenti.

Organizzazione di eventi di intrattenimento e di marketing

È consentita l'organizzazione di eventi di intrattenimento a condizione che siano connessi con la presentazione o con la promozione di un prodotto o servizio.

Allo stesso modo, è consentita la distribuzione di prodotti promozionali o di marketing ai clienti della Società, a condizione che i prodotti promozionali consegnati siano di quantità e importo ragionevoli e comunque sempre connessi al business aziendale.

È altresì consentita l'organizzazione di eventi promozionali, a condizione che gli stessi siano indirizzati e coinvolgano la totalità dei possibili destinatari e non invece singoli e specifici soggetti selezionati.

Omaggi

È vietata qualsiasi forma di regalo a controparti commerciali o a loro familiari o a persone che intrattengono con questi stretti rapporti personali, se non si caratterizzano per l'esiguità del valore o non sono volti a promuovere iniziative di carattere culturale o artistico, o ancora se non sono tesi a promuovere l'attività aziendale.

In ogni caso, i regali e gli omaggi sono sempre preventivamente approvati dalla funzione preposta. I regali offerti, con la sola eccezione di quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte e necessarie verifiche.

Segnalazioni

In aggiunta alle segnalazioni di ogni violazione, accertata o di cui si abbia anche solo il sospetto, che - conformemente a quanto disposto nel presente Modello - devono essere indirizzate senza indugio all'Organismo di Vigilanza, ogni condotta che non sia conforme deve essere segnalata alla funzione preposta.

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

In base agli scopi societari ed antecedentemente all'inizio del rapporto e della stipula del contratto sono definiti, in modo chiaro e completo, i requisiti dei servizi e prestazioni richieste con indicazione del corrispettivo richiesto.

(vedi anche "Corruzione tra privati").

Vedi § 12. per Documentazione valutazione dei rischi di reati presupposto

Attività

Funzione preposta

Stipula contratti

Controllo per verifica rispetto leggi, procedure, ecc.

Responsabili del controllo informano soggetti ad essi sovraordinati

Verifica che i soggetti che agiscono non sono portatori di interessi diversi e/o in conflitto con quelli della società

Procedura per gestione delle liti e per prevenirle (transazioni)

Trasparenza condizioni contrattuali

1) Processo di selezione dei consulenti e verifica rapporti di parentela e di interessi con Como Venture e/o con società partecipate.

È tuttavia possibile che Como Venture srl, tenendo conto di eventuali capacità ed idoneità professionali, indichi come consulente anche un socio ovvero un membro del Consiglio di Amministrazione

2) Esistenza indicatori specifici da fornire ai professionisti e soggetti esterni con indicazione delle risorse disponibili all'atto dell'incarico

Incarico

1) Ogni tipo di servizio è sempre accompagnato da una specifica richiesta ovvero da un incarico professionale, redatto secondo le indicazioni dettate dalla società

2) Verifica al momento assegnazione incarico assenza conflitti di interessi derivanti da rapporti di parentela o di attività in atto con amministratori o soci

3) Per i professionisti (legali, notai, commercialisti, ecc.) è perfezionata la procedura di registrazione della fattura passiva e pagamento delle prestazioni, con un ordine, contestuale al ricevimento del documento di richiesta di pagamento degli onorari.

Ricevimento di materiali o effettuazione delle prestazioni

1) La funzione preposta controlla la prestazione effettuata, attraverso la valutazione del lavoro svolto rispetto al contratto stipulato e all'ordine e/o incarico e al corrispettivo pattuito

2) La funzione preposta dà evidenza dei controlli effettuati con la propria firma sulla documentazione da inviare alla funzione responsabile

Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione

1) Controlli d'uso relativi alla veridicità ed alla correttezza formale della fattura passiva rispetto alla normativa vigente

La funzione proposta verifica, altresì, che la fattura ricevuta corrisponda alla quantità e qualità dei beni ceduti ovvero al servizio prestato e che l'importo sia conformi ai prezzi di mercato e/o, se esistenti, a tariffe professionali

Pagamento e contabilizzazione

1) Esistenza di un unico codice per lo stesso consulente e/o fornitore

2) Esame periodico dello scadenziario

3) Richiesta di conferma dei saldi alla fine di un determinato periodo

4) Analisi degli eventuali anticipi concessi ai fornitori e rimasti "aperti" per un periodo troppo lungo

P.2 Processo amministrativo e rapporti con la Pubblica Amministrazione

SCOPO

Creazione all'interno del processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei contratti, documenti contabili ed extracontabili) di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa della società al Dlgs. 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

a) Rapporti con la P.A. di cui agli art. 24 e 25 del Dlgs. 231/2001 (vedi anche elenco dei principi di comportamento sub Codice Etico):

- corruzione e concussione (bene giuridico tutelato: imparzialità e buon andamento della P.A.);
- truffa aggravata ai danni dello Stato (bene giuridico tutelato: buon andamento della P.A.);

Vedi infra le prescrizioni di comportamento sui rapporti con la P.A.

b) Reati societari (beni giuridici tutelati: veridicità, trasparenza e completezza delle comunicazioni sociali; patrimonio degli investitori; integrità del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi; regolare esercizio del controllo della società; tutela della formazione delle maggioranze assembleari; tutela dell'osservanza delle regole per la corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari; tutela del regolare funzionamento del mercato finanziario) (vedi anche principi di comportamento sub Codice Etico).

Vedi infra le prescrizioni di comportamento per evitare i reati societari.

Vedi § 12. per Documentazione valutazione dei rischi di reati presupposto

CAMPO D'APPLICAZIONE

Contratti e/o rapporti con Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici e/o pubblici ufficiali.

Tutte le attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extra contabili relative, in particolare, al controllo di gestione.

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Rapporti contrattuali con P.A.
- Strumenti contabili ed organizzazione del piano dei conti;
- Contabilizzazione ed archiviazione;
- Redazione del bilancio;
- Redazione di altri documenti
- Strumenti per verifica dei rapporti con soggetti pubblici, strumenti e presidi relativi ai processi di gestione di eventuali contributi pubblici.

PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI

Rapporti con P.A.

Le potenziali aree a rischio per la commissione dei reati di corruzione e illegalità nella Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 25 Dlgs. 231/2001

“Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”, sono quelle che riguardano eventuali rapporti tra Como Venture srl e la Pubblica Amministrazione.

Di norma la società non opera e non intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione, tuttavia, in via astratta ed ipotetica, il Modello detta egualmente delle prescrizioni di comportamento al fine di prevenire i detti reati presupposto.

Prescrizioni di comportamento

Al fine di evitare il verificarsi dei reati presupposto nei confronti della Pubblica Amministrazione e del Patrimonio previsti dal Decreto 231, i destinatari del presente Modello devono:

attenersi alle seguenti condotte:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano le attività aziendali che comportano contatti e/o rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblici Servizi e persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
- b) improntare i rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblici Servizi e persone esercenti un servizio di pubblica necessità alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- c) gestire e verificare costantemente, mediante il controllo da parte dei Responsabili sui collaboratori che effettuano attività nei confronti di Enti Pubblici, che qualsiasi contatto o rapporto, anche occasionale, con i medesimi Enti Pubblici sia svolto in modo lecito e regolare. I Responsabili devono esercitare una supervisione sistematica e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

➤ **evitare di:**

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto 231);
- b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello;
- c) relazionarsi con la Pubblica Amministrazione quando il soggetto sia portatore di interessi personali, diversi da quelli di Como Venture srl

➤ **astenersi:**

- a) dall’usare la propria posizione al fine di ottenere un beneficio o un privilegio per Como Venture srl;
- b) dal richiedere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni non veritiere e/o di documenti falsi e/o mediante l’omissione di informazioni dovute;
- c) dall’usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, ottenuti mediante la presentazione di dichiarazioni non veritiere e/o di documenti falsi e/o mediante l’omissione di informazioni dovute;

- d) dal corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di somme ai dipendenti e/o Rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di altri Enti Pubblici della Comunità Europea o di altri organismi di diritto internazionale o a loro familiari, a titolo di erogazioni, finanziamenti, contributi per scopi diversi da quelli cui erano originariamente destinati;
- e) dal corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o a dipendenti e/o Rappresentanti della Pubblica Amministrazione o altri Pubblici Funzionari della Comunità Europea o di altri organismi di diritto internazionale o a loro familiari, allo scopo di:
- vendere beni e servizi alla Pubblica Amministrazione o prestare alla stessa un servizio;
 - ottenere concessioni o licenze dalla Pubblica Amministrazione che, in altro modo, non si sarebbero potute ottenere;
 - ottenere trattamenti privilegiati o di favore da parte della Pubblica Amministrazione;
 - ottenere trattamenti agevolati da parte delle Autorità di Vigilanza e di controllo (Polizia giudiziaria, ecc.);
- f) dal corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o a dipendenti e/o Rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari nel caso in cui Como Venture srl sia parte di un procedimento giudiziario;
- g) dal distribuire e/o ricevere omaggi e/o regali al di fuori delle pratiche aziendali ammesse (ovvero eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia) comunque rivolti ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni risulti una prassi diffusa in segno di cortesia. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore (con ciò intendendosi un valore indicativo pari ad un massimo di € 200,00) e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o l'immagine di Como Venture srl; in ogni caso, gli omaggi devono essere appropriati, non contrastare con la normativa e non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. Omaggi di valore superiore devono essere considerati sponsorizzazioni e, come tali, essere trattati secondo le specifiche procedure aziendali;
- h) dall'accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promesse di consulenza, ecc.) a un Pubblico Funzionario o a dipendenti e/o Rappresentanti della Pubblica Amministrazione o ad altri Pubblici Funzionari della Comunità Europea o di altri organismi di diritto internazionale o a loro familiari;
- i) dal porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto internazionale, per realizzare un ingiusto profitto;
- j) dal corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità nei rapporti con Rappresentanti delle Forze Politiche e/o di associazioni portatrici di interesse o loro familiari, per promuovere o favorire interessi di Como Venture srl, anche a seguito di illecite pressioni;
- k) dall'eludere i divieti di cui alle lettere da c) a f) e di cui alla lettera i) ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto qualsivoglia

forma e/o denominazione (ad esempio, sponsorizzazioni, incarichi, consulenza, pubblicità) abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;

l) dal ricorrere a mezzi di pagamento non previsti dalle procedure aziendali interne e/o da quelle indicate nel Modello, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile;

m) dal sottrarre, alterare e/o manipolare i dati contenuti nel sistema informatico o telematico, per ottenere un ingiusto profitto e/o arrecando danno a terzi;

dall'accettare da Enti Pubblici o da privati, in proprio o tramite terzi, pagamenti, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, regali o altre utilità del valore indicativo superiore ad € 200,00 che possano condizionarne l'attività.

Redazione contratti con P.A.

Protocollo

Stipula contratti

Funzione amministrativa preposta

Controlla verifica rispetto leggi, procedure, ecc.

Responsabili del controllo informano soggetti ad essi sovraordinati

Verifica che i soggetti che agiscono non sono portatori di interessi diversi e/o in conflitto con quelli della società

Assicura che esista procedura per gestione delle liti e per prevenirle (transazioni)

Amministrazione societaria e contabilizzazione

Fattispecie rilevanti dei reati societari (art. 25 *ter* Dlgs. 231/2001)

Al fine di tenerne conto nell'elaborazione del presente Modello, si riportano i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti, di cui all'art. 25 *ter* (reati societari) ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del Dlgs. 231/2001.

Vedi § 12. per Documentazione valutazione dei rischi di seguenti reati presupposto.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e ss. cod. civ.)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, sindaci e, **se del caso**, liquidatori (trattasi di cd. "reato proprio"),
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi
- per i fatti di lieve entità delle società che non superano i limiti ex art. 1 legge fall. il reato è procedibile a querela
- la punibilità è esclusa per i fatti di particolare tenuità

Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)

Il primo comma dell'art. 2625 cod. civ. prevede un illecito amministrativo proprio degli amministratori, consistente nell'impedimento delle funzioni di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali. L'illecito amministrativo non genera la responsabilità diretta dell'Ente, che invece è prevista per l'ipotesi delittuosa, contemplata dal secondo comma dello stesso art. 2625 cod. civ., che è integrato quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. La condotta punibile consiste nell'occultamento di documentazione, ovvero nella realizzazione di altri artifici idonei alla produzione dei due eventi costitutivi del reato (impedito controllo o impedita revisione). La norma comprende tra le forme di manifestazione della condotta vietata anche il semplice ostacolo, il che estende l'area del divieto sino al mero ostruzionismo.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)

Tale reato può consumarsi qualora sia formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; siano sottoscritte reciprocamente azioni o quote; siano sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori; il reato si estingue nel caso di restituzione degli utili o ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori; il reato si estingue nel

caso di ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori; il reato si estingue nel caso di risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Identificazione aree e attività sensibili nell'ambito dei reati societari

L'analisi dei processi aziendali consente di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25ter Dlgs. 231/2001.

Di seguito sono elencati i processi:

1. *Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge*
2. *Gestione dei rapporti con il socio, il Collegio Sindacale e società di revisione*
3. *Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile*

Destinatari

L'ambito dei potenziali soggetti attivi dei reati è esteso non soltanto agli amministratori, ai direttori generali, e, più in generale, a coloro che sono già stati individuati come i cd soggetti apicali all'interno della società, ma anche a coloro che sono soggetti alla loro direzione e alla vigilanza.

E' necessario, pertanto, che le presenti indicazioni e prescrizioni siano dirette e rese note a tutti i dipendenti della società, nonché a quei terzi che, sottoposti alla vigilanza o alla direzione di un soggetto apicale, agiscono nell'interesse e a vantaggio della società Como Venture srl.

Principi di comportamento

È fatto divieto espresso divieto agli Organi Sociali e ai Collaboratori di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da - considerati individualmente o collettivamente - integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter Dlgs. 231/2001);

- violare i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello

I detti soggetti sono tenuti scrupolosamente ad osservare tutte le leggi vigenti ed in particolare:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
- effettuare, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, operazioni di acquisto, vendita o di altro tipo, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza in ragione della propria qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, ovvero della partecipazione al capitale dell'emittente;
- porre in essere le medesime operazioni utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione o di un ufficio;
- comunicare tali informazioni a soggetti terzi, salvo che ciò avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomandare o indurre soggetti terzi a compiere le operazioni di cui sopra, sulla base delle medesime informazioni;
- diffondere notizie false idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari;
- porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione nella contabilità separata di dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, anche ai fini della contabilità separata; restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, in modo che il valore complessivo dei conferimenti non sia almeno pari a quello del capitale sociale (cfr. art. 2464 c. 1 e art. 2468 c. 2 cod. civ.);
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e del Collegio Sindacale;
- determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari o decisioni dei soci, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

Principi di attuazione dei processi decisionali

Di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- definizione delle principali fasi: gestione della contabilità generale; valutazione e stima delle poste di bilancio; redazione del bilancio civilistico e, **se effettuate**, delle situazioni contabili infrannuali;
- definizione di regole e responsabilità finalizzate alle verifiche dei valori di bilancio con specifici riferimenti alle attività di controllo sull'informativa finanziaria;
- utilizzo di un sistema (anche informatico) per la trasmissione di dati e informazioni alla funzione/struttura responsabile con procedure specifiche per la gestione degli accessi, con procedure, che consentano la tracciabilità dei singoli passaggi, l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema e la rilevazione degli accessi non autorizzati;
- attribuzione di ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione e approvazione dell'ipotesi di progetto di bilancio del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso, successiva all'approvazione dell'Assemblea, e alla relativa archiviazione.

Gestione dei rapporti con i soci, Collegio Sindacale

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il collegio sindacale e in occasione di richieste da parte dei soci;

- obbligo di trasmissione al collegio sindacale, ~~con congruo anticipo~~, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea dei soci o del Consiglio di Amministrazione sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge;
- garanzia, da parte del responsabile della Funzione di riferimento di completezza, di inerenza e correttezza delle informazioni e dei documenti forniti al collegio sindacale o ai soci e la messa a disposizione agli stessi di informazioni e/o documenti richiesti e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo e di informazione loro deputate al fine di garantire il rispetto della normativa di riferimento;
- attribuzione di ruoli e responsabilità circa la raccolta di tutte le richieste pervenute in maniera formalizzata e di tutte le informazioni / dati / documenti consegnati o resi disponibili al collegio sindacale e ai soci in conseguenza di tali richieste.

Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- formalizzazione di regole rivolte alle Funzioni coinvolte nella predisposizione di documenti alla base di delibere del Consiglio di Amministrazione su acconti su dividendi, conferimenti, fusioni e scissioni, con cui si stabiliscano responsabilità e modalità di predisposizione della documentazione a supporto;
- predisposizione di una relazione per il Consiglio di Amministrazione che giustifichi la distribuzione di utili e riserve nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
- documentazione e l'archiviazione presso le Funzioni competenti delle principali fasi dell'attività sensibile in oggetto.

Tabella di sintesi delle prescrizioni di comportamento

Al fine di evitare il verificarsi del presupposto dei **reati societari** previsti dal Decreto 231, i destinatari del presente Modello devono:

➤ **attenersi alle seguenti condotte:**

- a) agire, ciascuno secondo la propria funzione, la propria mansione o il proprio incarico, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nonché secondo le procedure statutariamente previste;
- b) nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale, mantenere un comportamento improntato ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e delle procedure aziendali;
- c) nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni destinate a consentire ai soci (ed eventuali Investitori) di formarsi opinioni e/o giudizi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Como Venture srl, mantenere un comportamento improntato ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e delle procedure aziendali;
- d) fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Como Venture srl;
- e) assicurare il regolare funzionamento di Como Venture srl e degli Organi sociali, agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno nonché

promuovendo la libera e corretta formazione ed assunzione delle decisioni assembleari;

f) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, nonché le procedure aziendali fondate su tali norme;

g) rispettare, in caso di riduzione del capitale sociale, di fusione e/o di scissione, le norme di legge poste a tutela dei creditori;

h) osservare le leggi in materia di tutela della concorrenza e del mercato e vigilare sulla perfetta osservanza delle stesse, collaborando con le Autorità regolatrici del mercato e con le altre Autorità Pubbliche di Vigilanza;

i) effettuare con tempestività, correttezza, completezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti alle Autorità regolatrici del mercato ed alle altre Autorità Pubbliche di Vigilanza;

j) improntare i rapporti con i mass media al rispetto del diritto all'informazione, secondo criteri di accuratezza, coerenza con i principi e le politiche di Como Venture srl ed in conformità con le leggi, le regole e le pratiche di condotta professionale;

➤ **evitare di:**

a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del Decreto 231);

b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, seppur non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarlo;

c) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che violino i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello;

➤ **astenersi:**

a) dall'abusare delle proprie funzioni e poteri statutariamente previsti;

b) dal predisporre e/o comunicare dati falsi, lacunosi o in ogni modo scorretti al fine di fornire una descrizione non veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Como Venture srl;

c) dall'alterare e/o comunicare dati falsi, lacunosi o in ogni modo scorretti in relazione alla stesura di eventuali prospetti informativi al fine di fornire una descrizione non veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Como Venture srl;

d) dall'omettere dati ed informazioni al fine di fornire una descrizione non veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Como Venture srl;

e) dal restituire i conferimenti e/o esentare i soci dall'effettuarli, al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;

f) dal ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a costituire riserva;

g) dal ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite;

h) dal formare e/o aumentare il capitale sociale in modo fittizio;

i) dall'effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e dei terzi in genere;

j) **nella eventuale fase** di liquidazione, dal ripartire fra i soci i beni di Como Venture srl prima del pagamento dei creditori sociali;

- k) dal mantenere condotte, attive e/o omissive, che impediscano od ostacolano l'esercizio regolare delle attività di controllo interno o di revisione sociale;
- l) dal porre in essere atti simulati e/o fraudolenti, nonché diffondere notizie non veritiere al fine di alterare la regolare formazione della volontà assembleare;
- m) dal porre in essere atti simulati e/o fraudolenti, nonché diffondere notizie non veritiere che possano, direttamente o indirettamente, alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari;
- n) dall'espone nella documentazione e nelle comunicazioni destinate alla Autorità di Pubbliche di Vigilanza fatti non rispondenti al vero o occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- o) dall'omettere di effettuare, con dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalla legge e dalla normativa applicabile, nonché la trasmissione di dati e documenti previsti dalla normativa o specificamente richiesti dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- p) dall'utilizzare fondi, percepiti a qualsivoglia titolo o finalità, per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato;
- q) dall'utilizzare mezzi di pagamento non previsti dalle procedure interne aziendali e/o dalla prassi di mercato, salvo previa autorizzazione e presentazione di adeguata documentazione;
- r) dal divulgare ai *mass media* informazioni false o, comunque, non rispondenti al vero.

Contabilizzazione ed archiviazione

<u>Protocollo</u> Piano dei conti	La funzione amministrativa preposta deve dare evidenza dei costi sostenuti
--------------------------------------	--

Redazione del bilancio

<u>Protocollo</u> Nomina del Collegio Sindacale	La compagine societaria, nel nominare il Collegio Sindacale, verifica che i suoi membri, in particolare il Presidente, non svolgano incarichi di consulenza amministrativa (commercialista) per la società
<u>Protocollo</u> Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale	La funzione amministrativa preposta, nei confronti del Collegio Sindacale deve definire: <ul style="list-style-type: none"> • una specifica procedura per la trasmissione e comunicazione dei dati al revisore incaricato di svolgere l'attività di verifica • modalità procedurali atte a garantire la correttezza e veridicità dei documenti sottoposti a controllo La funzione amministrativa preposta deve altresì controllare la documentazione redatta dal Collegio Sindacale e comunicare al vertice aziendale ogni eventuale errore, omissione o falsità riscontrata

Protocollo
Poste valutative del bilancio

Il vertice aziendale, sentito il parere delle funzioni preposte e di concerto con il Collegio Sindacale, decide i valori delle poste valutative del conto economico e dello stato patrimoniale, sulla base di riscontri oggettivi e documentati, nel rispetto dei criteri di prudenza, veridicità e trasparenza, dandone riscontro esaustivo nella nota integrativa

Redazione di altri documenti

Protocollo
Redazione dei documenti

Il vertice aziendale **ha facoltà di** verificare che la redazione dei vari documenti avvenga nel rispetto del principio della separazione funzionale e della contrapposizione operativa tra chi redige le situazioni contabili, le proiezioni, e quant'altro, e chi ne effettua il controllo.

OBBLIGHI D'INFORMAZIONE ALL'ODV

Attività della funzione amministrativa

La funzione preposta informa l'Organismo di vigilanza sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene a:

- i rapporti con il Collegio sindacale
- la documentazione redatta dal Collegio Sindacale nello svolgimento della propria attività da cui risultino errori, omissioni o falsità riscontrate.

Protocollo
Valutazione rispetto disciplina ed informazioni

La funzione preposta verifica rispetto leggi, procedure e regolamenti, ecc.
La funzione preposta mette a disposizione del vertice societario tutte le informazioni relative al contratto e/o procedimento da avviare presso la P.A o Enti pubblici anche economici

Protocollo
Verifica assenza conflitto di interessi

Verifica che i soggetti che agiscono con P.A. non sono portatori di interessi diversi e/o in conflitto con quelli della società

Protocollo
Trasparenza rapporti con P.A.

Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, incarichi di consulenza, ecc.

P.3 Processo per rapporti con soggetti esterni (società, professionisti ed altri collaboratori esterni)

Nell'attuale fase di sviluppo della propria attività di impresa Como Venture non dispone di una autonoma struttura organizzativa e, pertanto, si avvale, per lo svolgimento della **attività** operativa, di servizi esterni in *outsourcing*.

In particolare Como Venture srl:

a) per l'esercizio dell'attività sociale aveva stipulato un contratto di collaborazione con *Fondamenta SGR spa*, successivamente *Quadrivio capital SGR spa*, attualmente *Indaco SGR* (Como Venture potrà avvalersi anche di altre Società) che prevedeva la possibilità per Como Venture di utilizzare l'attività esercitata da *Fondamenta SGR* (ovvero da altre Società) nella gestione del fondo comune di investimento mobiliare chiuso di diritto italiano, per effettuare coinvestimenti in strumenti finanziari non quotati nei mercati regolamentati, in settori di attività caratterizzati dall'impiego di tecnologie innovative o con una composizione delle attività atte a favorire processi di innovazione, sviluppo o trasferimento di tecnologie.

In data 30 giugno 2017 Como Venture ha esercitato il proprio diritto di recesso, pertanto, successivamente a tale data, in conformità agli obblighi contrattuali, la società *Indaco SGR* svolge la sola attività di supporto e informazione in relazione ai co-investimenti effettuati entro la data di recesso;

b) premesso che Como Venture srl è caratterizzata da una struttura organizzativa assai ridotta, per l'esercizio dell'attività sociale è stato stipulato un contratto di prestazione di servizi con *SVILUPPO COMO spa* per la gestione di processi infrastrutturali (gestione risorse umane, gestione sistemi informativi, segreteria per la gestione di processi infrastrutturali (gestione sistemi informativi, segreteria, ecc.).

In via generale Como Venture trasmette a tutti i soggetti esterni con i quali avvia una attività di collaborazione e/o prestazione di servizi il presente Modello di Organizzazione e Gestione con l'invito a rispettarne gli adempimenti ed obblighi.

In particolare nella redazione di contratti di collaborazione e/o di prestazione di servizi, consulenze potranno essere previste specifiche clausole che impongano ai terzi il rispetto del Modello di Organizzazione adottato da Como Venture srl, prevedendo anche cause di risoluzione *ad hoc*, oltre il risarcimento del danno, nel caso di gravi violazioni di quanto previsto nel Modello di Organizzazione di Como Venture srl.

P.4 Processo Finanziario

SCOPO

Creazione all'interno del processo della gestione finanziaria di "*sistemi di controllo*" per l'adeguamento della struttura organizzativa della società al Dlgs. 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Reati societari (vedi *P.2 Processo amministrativo e rapporti con la Pubblica Amministrazione*);
- Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (bene giuridico tutelato: patrimonio)
- Reato di corruzione tra privati (*vedi sub P.1 "Corruzione tra privati"*)
- Reati tributari
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, frode informatica nella fattispecie aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale che ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti – art. 25 octies.1 Dlgs 231/2001).**

Vedi anche per prescrizioni di comportamento per reati societari sub Processo amministrativo e rapporti con la Pubblica Amministrazione.

CAMPO D'APPLICAZIONE

Attività finanziarie relative a:

- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione dei fondi aziendali;
- Impiego di disponibilità liquide;
- Partecipazioni societarie.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Flussi di cassa (o di tesoreria);
- Crediti e debiti a breve termine;
- Finanziamenti;
- Investimenti finanziari.

Fattispecie dei delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio richiamati dall'articolo 25-octies del d.lgs. 231/01

Per la valutazione della specifica area di rischio vedi allegato 12 documento valutazione e mappatura rischi.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale reato consiste nel fatto di chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 8 novembre 2021, n. 195, anche colposo) ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Il reato di riciclaggio sussiste anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. In tal caso la pena è ridotta.

Il delitto sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

È il reato commesso da "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La pena è, invece, ridotta quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

Autoriciclaggio (art.648-ter.1 c.p.)

Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto nel codice penale dalla legge n. 186/2014, per disciplinare il meccanismo della cd. *voluntary disclosure*, diretto a favorire il rientro dei capitali detenuti all'estero. L'autoriciclaggio è stato inserito tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 (art. 25 octies).

Il reato punisce colui che impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità derivanti dal delitto (a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 8 novembre 2021, n. 195, anche colposo) (di seguito, anche "reato-base") che lo stesso ha commesso o concorso a commettere a condizione che la condotta sia idonea a ostacolare

concretamente l'identificazione della provenienza illecita della provvista. Sul punto la norma precisa che la condotta deve essere posta in essere "in modo da ostacolare concretamente l'identificazione" della provenienza illecita della provvista; l'avverbio "concretamente" contribuisce a specificare che la ratio è di punire soltanto le condotte poste in essere per ostacolare, in concreto, l'identificazione della provenienza delittuosa delle utilità (a differenza dell'analoga fattispecie di riciclaggio, art. 648-ter c.p., che non contiene l'avverbio sopra richiamato).

Al contempo, si prevede la non punibilità delle condotte di mero utilizzo o godimento personale della provvista illecita, in linea con l'assunto per cui tali ipotesi costituiscono la naturale prosecuzione del reato-base (il c.d. post factum non punibile). Infatti, se il solo godimento delle utilità illecite fosse oggetto di autonoma sanzione, verrebbe duplicata la risposta sanzionatoria in relazione a condotte che sono riconducibili allo stesso fatto di reato e che, quindi, esprimono un disvalore penale unitario.

Il reato di autoriciclaggio è punito con la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è, inoltre, diminuita se il reato-base è meno grave, vale a dire punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

In ogni caso, qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416 bis c.p., non potrà essere applicata alcuna riduzione di pena, che si applica nella misura ordinaria prevista dal comma 1 dell'art. 648-ter.1

Inoltre, la pena è: 1) aumentata se i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività bancaria, finanziaria o comunque professionale; 2) diminuita se l'autore della condotta si è adoperato per evitare conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione delle utilità illecite.

Per quanto riguarda l'eventuale responsabilità dell'ente, sono applicabili le stesse sanzioni che il Dlgs. n. 231/2001 prevede per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (di cui allo stesso art. 25-octies). In particolare, si applicano le sanzioni: 1) pecuniaria da 200 a 800 quote ovvero da 400 a 1000 quote, laddove il reato-base è punito con reclusione superiore nel massimo a 5 anni; 2) interdittive per un tempo non superiore a 2 anni.

Reati tributari e autoriciclaggio

Premesso che la fattispecie dell'autoriciclaggio si distingue, tra l'altro, per le specifiche modalità della condotta che deve risultare idonea a occultare la natura illecita delle utilità ricavate dal reato base, per i rapporti fra il delitto di autoriciclaggio e gli illeciti tributari, quali reati presupposto dell'attività di riciclaggio, occorre tener conto che, secondo la consolidata giurisprudenza, oggetto dell'attività di autoriciclaggio possono essere *"tutte quelle utilità che abbiano, per l'agente che abbia commesso il reato presupposto, un valore economicamente apprezzabile. In esse devono farsi rientrare non solo quegli elementi che incrementano il patrimonio dell'agente ma anche quelle attività fraudolente [appunto, i reati tributari] a seguito delle quali l'agente impedisce che il proprio patrimonio s'impoverisca"*.

Da tale impostazione potrebbero derivare conseguenze di grande rilievo,

giacché restando il risparmio d'imposta dovuto all'evasione, confuso nel patrimonio sociale, ogni utilizzo che il contribuente fa del suo patrimonio, dopo l'evasione fiscale che gli ha consentito di non depauperarne l'importo, potrebbe concretare una fattispecie di autoriciclaggio, per cui risponderebbe del delitto di cui all'art. 648-ter.1 c.p. l'amministratore della società quando, successivamente alla violazione tributaria, disponga di risorse finanziarie potendo ritenersi che tale disponibilità avvenga anche utilizzando i proventi del delitto fiscale. Purtroppo tale interpretazione deve tenere conto che le "condotte siano state poste in essere per ostacolare, in concreto, l'identificazione della provenienza delittuosa delle utilità". Ne consegue che, dalla lettura della norma non dovranno temersi applicazioni "estensive" ed automatismi del tipo "reati tributari = auto riciclaggio".

Ne consegue che se il risparmio fiscale, provento del reato presupposto, resta confuso nel patrimonio del contribuente, senza essere destinato all'esterno, ma viene reimpiegato anche in attività economiche che costituiscono l'ordinaria attività aziendale, tale condotta non potrà ritenersi idonea ad ostacolare concretamente l'identificazione delittuosa del bene. Ad esempio l'imprenditore che paghi i propri dipendenti anche grazie ai proventi dell'evasione (nel senso che, se avesse adempiuto all'obbligo tributario non avrebbe potuto avere i soldi per i suddetti pagamenti) non commette reato di autoriciclaggio perché non costituisce alcun impedimento circa l'individuazione della provenienza delittuosa di tali beni.

Modelli Organizzativi

I modelli organizzativi stabiliscono regole e controlli rigorosi per operazioni come giroconti, cambio di assegni, compensazioni debiti/crediti, conferimenti, e quanto altro possa rendere più difficile la tracciabilità delle operazioni di contabilità aziendale.

In particolare sono controllate le movimentazioni dei flussi finanziari e di altri beni ed utilità in entrata per accertarne la lecita o illecita provenienza.

Specificatamente potranno configurarsi i seguenti scenari:

1. Provenienza delle risorse reinvestite dall'esterno In tal caso valgono gli stessi principi comportamentali dei Modelli Organizzativi, dei protocolli e dei presidi di controllo interni già adottati per prevenire il rischio di incorrere nella "responsabilità 231" per la commissione dei reati ex art. 648, 648- bis e 648-ter c.p.

2. Provviste illecite derivanti da attività interne Occorre distinguere tra:

- Illeciti già rientranti tra i reati presupposto del Dlgs. 231/2001. In questi casi se il reato-base del delitto di cui all'art. 648-ter.1 c.p. rientra fra i reati presupposto del Dlgs 231/01, valgono gli stessi principi comportamentali dei Modelli Organizzativi, dei protocolli e dei presidi di controllo interni già adottati evitando, di conseguenza, che si verifichi l'autoriciclaggio degli eventuali proventi
- Illeciti non rientranti tra i reati presupposto del Dlgs. 231/2001. Se invece le provviste illecite derivano da reati non già presupposto della "responsabilità 231" (come nel caso dei reati tributari non espressamente previsti come reati presupposto, ad esempio infedele dichiarazione per valori eccedenti la soglia) il modello organizzativo dovrà prevedere protocolli comportamentali e presidi di controllo incentrati, non tanto sulla provenienza del denaro o delle utilità, potenzialmente di difficile "tracciabilità", quanto sulle modalità di utilizzo delle stesse, cercando di

limitare la probabilità al ricorso a comportamenti e tecniche idonei ad ostacolare in concreto l'individuazione della provenienza illecita delle provviste.

Tenendo conto che uno dei presupposti per evitare la commissione di reati presupposto è la corretta vigilanza sull'effettiva ed efficace adozione del Modello Organizzativo, particolare attenzione è posta nella definizione dei flussi informativi verso l'OdV che per tale ragione potrà essere invitato a partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale di Como Venture srl.

Identificazione delle aree e delle attività sensibili

L'analisi dei processi aziendali consente di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi:

1. Gestione negoziale di contratti quadro e convenzioni (di natura attiva e/o passiva) con Enti ed Istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati
2. Acquisto di lavori, beni e servizi
 - Acquisto di beni e servizi con contratto di service
 - Acquisto di beni e servizi di funzionamento
 - Acquisto di consulenze
 - Acquisto di diritti finalizzati alla commercializzazione
3. Assunzione, gestione e sviluppo del personale
4. Gestione delle transazioni finanziarie
5. Vendite di beni e servizi in Italia e all'estero
6. Omaggi, regali e benefici
7. Organizzazione e gestione di eventi/sponsorizzazioni
8. Spese di trasferta e anticipi
9. Selezione e gestione di Partnership commerciali

Per la valutazione della specifica area di rischio vedi allegato 2 documento valutazione e mappatura rischi.

Destinatari

L'ambito dei potenziali soggetti attivi dei reati è esteso non soltanto agli amministratori, ai direttori generali, e, più in generale, a coloro che sono già stati individuati come i soggetti apicali all'interno della società, ma anche a coloro che sono soggetti alla loro direzione e alla vigilanza.

E' necessario, pertanto, che le presenti indicazioni e prescrizioni siano dirette e rese note a tutti i dipendenti della società, nonché a quei terzi che, sottoposti alla vigilanza o alla direzione di un soggetto apicale, agiscono nell'interesse e a vantaggio della società Como Venture.

Modalità di gestione delle risorse finanziarie

La società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvale anche di società di gestione del risparmio quale è Indaco SGR (in precedenza *Quadrivio capital SGR spa* e prima *Fondamenta SGR spa*) con la quale ha stipulato un contratto di collaborazione alla quale è stato trasmesso il presente Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo.

Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

È fatto espresso divieto agli Organi Sociali, ai dipendenti (ove esistenti) e ai Collaboratori esterni, limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nel presente Modello

È conseguentemente vietato per i soggetti sopra indicati porre in essere o adottare una condotta atta a:

- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto

Fattispecie dei delitti tributari richiamati dall'articolo 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/01

Per la valutazione della specifica area di rischio vedi allegato 12 documento valutazione e mappatura rischi.

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha introdotto l'art. 25 quinquiesdecies nel Dlgs 231/2001, inserendo tra i c.d. reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, anche alcuni dei reati tributari disciplinati dal Dlgs 74/2000. In particolare, il riferimento è ai reati di:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Dlgs 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Dlgs 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 Dlgs 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Dlgs 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 Dlgs 74/2000).

di seguito brevemente descritti.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Dlgs 74/2000)

Tale reato persegue *“chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni*

inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi”.

Il reato rientra nella categoria dei delitti ed è perseguibile a titolo di dolo specifico, diretto ad evadere l'imposta sui redditi o l'Iva.

Si tratta di un reato di danno e non di pericolo, pertanto il reato si considera commesso nel momento della presentazione della dichiarazione. Vale a dire che la condotta deve essere integrata da un duplice comportamento del contribuente:

1) utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Laddove per utilizzo si intende la registrazione nelle scritture contabili obbligatorie ovvero la detenzione per opporli all'Amministrazione finanziaria;

2) successiva indicazione nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi e Iva (sono escluse le dichiarazioni periodiche Iva) di elementi passivi non reali fondati sui predetti documenti.

Di regola i due momenti non coincidono e il momento consumativo del reato va individuato nel momento di presentazione della dichiarazione.

Di norma, le registrazioni in contabilità di fatture per operazioni inesistenti o le sottofatturazioni, scoperte nel corso del periodo d'imposta, ancorché rappresentino atti idonei a porre in essere una successiva dichiarazione fraudolenta o infedele, non sono punibili *ex se* a titolo di delitto tentato (cfr. art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000).

Tuttavia, il reato di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, fuori dai casi di concorso nel delitto di cui all'art.8 Dlgs 74/2000, è punibile a titolo di tentativo quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000 (cfr. art. 6, comma 1-bis Dlgs 74/2000).

Anche se è evidente l'interconnessione tra l'emissione di falsa documentazione e l'utilizzo della stessa al fine di avvalorare dichiarazioni mendaci, le due ipotesi criminose sono punite autonomamente. L'art. 9 Dlgs 74/2000 esclude il concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta dell'emittente i documenti falsi con il soggetto dichiarante (come, peraltro, è escluso il concorso del soggetto dichiarante con l'emittente nel reato di emissione di documenti falsi)

La pena prevista è la reclusione da quattro a otto anni, se, invece, l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile in capo all'ente ai sensi del citato art. 25-quinquiesdecies, si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, ovvero quattrocento quote nel caso in cui gli elementi passivi fittizi siano inferiori ad euro centomila.

Qualora, in seguito alla commissione del delitto in commento, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la detta sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Inoltre, in capo all'ente è possibile irrogare le sanzioni interdittive di cui all'art. 13 Dlgs 231/2001.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Dlgs 74/2000)

La norma persegue, chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 2 Dlgs 74/2000 al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

La norma precisa, inoltre, che:

- 1) il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2) non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Anche tale reato rientra nella categoria dei delitti ed è perseguito a titolo di dolo specifico, diretto ad evadere le imposte sui redditi o l'Iva. Si tratta di un reato di danno (di tipo istantaneo) e non di pericolo.

La pena prevista è la reclusione da tre a otto anni.

Di norma, anche tale reato, come il reato di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, non è perseguibile a titolo di delitto tentato (cfr. art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000).

Tuttavia, il reato di cui all'art. 3 Dlgs 74/2000, fuori dai casi di concorso nel delitto di cui all'art. 8 Dlgs 74/2000, è punibile a titolo di tentativo quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000 (cfr. art. 6, comma 1-bis Dlgs 74/2000).

Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile in capo all'ente ai sensi del citato art. 25-quinquiesdecies, si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Qualora, in seguito alla commissione del delitto in commento, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la detta sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Inoltre, in capo all'ente è possibile irrogare le sanzioni interdittive di cui all'art. 13 Dlgs 231/2001.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 Dlgs 74/2000)

La norma persegue "chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Ai sensi dell'art. 9 Dlgs 74/2000, tale reato è punita autonomamente e indipendentemente dal successivo comportamento dell'utilizzatore. Di conseguenza, in deroga ex art. 110 c.p., è escluso il concorso dell'emittente nel reato di dichiarazione fraudolenta commesso dall'utilizzatore (e reciprocamente il concorso dell'utilizzatore nel reato di emissione).

La pena prevista è la reclusione da quattro a otto anni.

Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile in capo all'ente ai sensi del citato art. 25-quinquiesdecies, si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Qualora, in seguito alla commissione del delitto in commento, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la detta sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Inoltre, in capo all'ente è possibile irrogare le sanzioni interdittive di cui all'art. 13 Dlgs 231/2001.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Dlgs 74/2000)

La norma individua una fattispecie criminosa residuale, perseguendo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Anche tale reato rientra nella categoria dei delitti ed è perseguito a titolo di dolo specifico, diretto ad evadere le imposte sui redditi o l'Iva.

La pena prevista è la reclusione da tre a sette anni.

Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile in capo all'ente ai sensi del citato art. 25-quinquiesdecies, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Qualora, in seguito alla commissione del delitto in commento, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la detta sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Inoltre, in capo all'ente è possibile irrogare le sanzioni interdittive di cui all'art. 13 Dlgs 231/2001.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 Dlgs 74/2000)

La norma persegue:

1) chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2) chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile in capo all'ente ai sensi del citato art. 25-quinquiesdecies, per entrambe le fattispecie su descritte, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Qualora, in seguito alla commissione del delitto in commento, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la detta sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Inoltre, in capo all'ente è possibile irrogare le sanzioni interdittive di cui all'art. 13 Dlgs 231/2001.

Reati tributari transfrontalieri (art. 25 quinquiesdecies, comma 1 bis Dlgs 231/2001)

L'art. 25 quinquiesdecies, comma 1 bis Dlgs 231/2001 prevede che, nel caso dei reati tributari di dichiarazione infedele (art. 4 Dlgs 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 Dlgs 74/2000) e indebita compensazione (art. 10 quater Dlgs 74/2000), commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore si applichino all'ente le seguenti sanzioni:

dichiarazione infedele: sanzione pecuniaria fino a 300 quote; sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, lettere c), d) ed e);

omessa dichiarazione: sanzione pecuniaria fino a 400 quote; sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, lettere c), d) ed e);

indebita compensazione: sanzione pecuniaria fino a 400 quote; sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, lettere c), d) ed e).

Modelli Organizzativi

Con riferimento a tutte le fattispecie di reati tributari su indicati, il modello organizzativo prevede norme di comportamento e protocolli relativi alla prevenzione di alcuni reati (ad esempio reati societari, riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione) che presuppongono anche un reato tributario.

In particolare il modello, già predisposto alla prevenzione dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio, prevede:

- protocolli comportamentali e presidi di controllo incentrati sulla provenienza e sull'utilizzo del denaro o delle utilità;
- protocolli comportamentali e presidi di controllo inerenti alle modalità di definizione e autorizzazione dei finanziamenti;
- protocolli per la tenuta dell'archivio unico informatico, l'identificazione e adeguata verifica della clientela, la registrazione delle operazioni e conservazione dei dati relativi ai rapporti continuativi e alle operazioni;
- protocolli relativi alla nomina e alla gestione dei rapporti con il collegio sindacale;

- protocolli per il rispetto dei limiti di legge nell'uso del danaro contante e dei titoli al portatore.

A seguito dell'introduzione dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, sono stati adottati i seguenti protocolli relativi alla prevenzione dei su descritti reati tributari.

Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei reati tributari

L'analisi dei processi aziendali consente di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi:

1. Gestione negoziale di contratti quadro e convenzioni (di natura attiva e/o passiva) con Enti ed Istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati
2. Acquisto di lavori, beni e servizi
 - Acquisto di beni e servizi con contratto di service
 - Acquisto di beni e servizi di funzionamento
 - Acquisto di consulenze
 - Acquisto di diritti finalizzati alla commercializzazione
3. Assunzione, gestione e sviluppo del personale
4. Gestione delle transazioni finanziarie
5. Vendite di beni e servizi in Italia e all'estero
6. Omaggi, regali e benefici
7. Organizzazione e gestione di eventi/sponsorizzazioni
8. Spese di trasferta e anticipi
9. Selezione e gestione di *Partnership*

Per la valutazione della specifica area di rischio vedi allegato 12 documento valutazione e mappatura rischi.

Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

È fatto espresso divieto agli Organi Sociali, ai dipendenti (ove esistenti) e ai Collaboratori esterni, limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi, di:

- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'Iva elementi passivi fittizi;
- compiendo operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'Iva elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva dell'Amministrazione finanziaria;

- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

PROTOCOLLI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Investimenti finanziari

<u>Protocollo</u> Definizione dell'investimento finanziario	Il vertice societario deve definire gli investimenti finanziari a medio e lungo termine anche avvalendosi, di soggetti terzi con i quali intrattiene rapporti di collaborazione per il perseguimento dell'attività sociale
<u>Protocollo</u> Autorizzazione all'investimento finanziario	Il vertice societario deve autorizzare gli investimenti finanziari a medio e lungo termine attraverso specifica delibera come previsto dallo statuto sociale e da eventuali specifici contratti.

MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Flussi di cassa (o di tesoreria)

Modalità Scadenziario pagamenti	La funzione preposta (A/I, F/C) deve registrare ed aggiornare periodicamente lo scadenziario analitico delle posizioni debitorie
Modalità Coordinate bancarie fornitori	La funzione preposta deve verificare a campione i conti correnti dei fornitori e quelli dei dipendenti, nonché controllare l'impossibilità, da parte degli operatori, di variare le coordinate bancarie, lavorando on banking
Modalità Operazioni di verifica dei pagamenti	La funzione preposta deve verificare costantemente l'efficienza e la regolarità delle operazioni di verifica effettuate sulle casse, con riferimento agli adempimenti formali, di legge e contabili, nonché la regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile afferente ai pagamenti
Utilizzo di mezzi di pagamento diversi dai contanti	La funzione preposta deve verificare che gli eventuali strumenti di pagamento diversi dai contanti utilizzati in nome dell'azienda, incluse carte di credito o di debito, non siano falsificate o alterate e vengano utilizzate esclusivamente dal soggetto titolare degli stessi strumenti di pagamento ovvero da soggetto appositamente delegato.

Finanziamenti

Modalità
Analisi fabbisogni finanziari a m/l termine e fonti di copertura

La funzione preposta deve analizzare i fabbisogni finanziari e le relative fonti di copertura, sviluppando valutazioni economiche e comparative per la selezione delle più idonee fonti di finanziamento, e ne dà evidenza al vertice aziendale per l'assunzione delle decisioni in merito

Modalità
Gestione dei finanziamenti a m/l termine

La funzione preposta deve:

- controllare le condizioni applicate ed i vincoli di garanzia
- controllare le garanzie rilasciate e la loro eventuale cancellazione
- verificare il corretto impiego delle fonti
- adottare idonee scritture per riconciliare periodicamente le risultanze contabili ed i piani di ammortamento

Adempimenti fiscali

Protocollo

La funzione (F/C) preposta verifica il corretto adempimento degli obblighi fiscali e contributivi

- Fatturazione, contabilizzazione e archiviazione fatture attive e passive

Protocollo
Registri fiscali

La funzione amministrativa preposta effettua controlli con riguardo:

- al rapporto e alla contabilità con i fornitori
- ai rapporti con amministrazione finanziaria
- alla tesoreria
- alla contabilità servizi erogati
- alle spese di rappresentanza
- strumenti di pagamento

Protocollo
Prevenzione
Reati tributari

La funzione preposta verifica il rispetto delle norme e degli adempimenti tributari e contributivi, anche con riferimento alla corretta predisposizione delle scritture contabili.

- Redazione di altri documenti

Protocollo
Redazione dei
documenti

La funzione preposta verifica che la redazione dei vari documenti fiscali avvenga nel rispetto della disciplina tributaria.

INFORMAZIONE ALL'OdV

Informazione

La funzione preposta deve informare l'Organismo di vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno trimestrale, attraverso uno specifico report (**flussi informativi**), sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene a:

- la definizione dei fabbisogni finanziari a medio e lungo termine e l'assunzione delle passività relative
- la definizione degli investimenti finanziari. La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di vigilanza ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata
- **• errori, omissioni o falsità riscontrate. La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare all'Organismo di vigilanza ogni eventuale violazione di natura fiscale contestate dalle Autorità fiscali.**
-

P.5 Processo di gestione dei sistemi informativi, Processo di gestione delle risorse umane, Processo di gestione della sicurezza

Tutti questi processi sono gestiti mediante un contratto di prestazione di servizi con SVILUPPO COMO-COMO NEXT spa (socio promotore di Como Venture srl) che adotta, a sua volta, un Modello di comportamento ai fini del rispetto del Dlgs. 231/2001.

In ogni caso la funzione preposta (responsabile gestione operativa della società) verifica l'osservanza delle prescrizioni del Modello di comportamento di cui al Dlgs. 231/2001 e, se del caso, ne informa immediatamente la società SVILUPPO COMO-COMO NEXT spa, diretta responsabile.

P.6 Processo di gestione dell'emergenza COVID-19

PREMESSA

In data 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19 e, pertanto, è venuto meno l'obbligo di adottare misure di prevenzione e protezione dell'emergenza sanitaria.

§ 9. TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING)

Il Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del Dlgs 231/2001 prevede, in conformità con la Legge 30 novembre 2017, n. 179 un sistema di protezione di tutti i soggetti di cui all'art. 5 Dlgs. 231/2001 (amministratori, dirigenti, dipendenti, ecc., indicati di seguito) che effettuino segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del citato Dlgs. 231/2001.

Obiettivo dell'anzidetto sistema di protezione è quello di tutelare l'integrità della società, consentendo ai soggetti su indicati di segnalare comportamenti illeciti. A tal fine sono previsti canali di comunicazione riservata e sono garantite una serie di tutele per il soggetto segnalante.

La società Como Venture srl ha compiutamente informato tutti i soggetti di cui al citato art. 5 Dlgs. 231/2001 dell'adozione delle previste misure di tutela per i soggetti segnalanti.

In attuazione della Direttiva UE 2019/1937, è stato emanato il Dlgs. n. 24/ del 10 marzo 2023 riguardante *"la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*. Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023.

Fino alla data del 14 luglio 2023, pertanto, le segnalazioni e le denunce all'autorità giudiziaria o contabile continuano ad essere disciplinate dal previgente assetto normativo e regolamentare previsto per le pubbliche amministrazione e per i soggetti privati in materia di *whistleblowing*.

Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato; con particolare riferimento a quest'ultimo settore, la normativa estende le protezioni ai segnalanti che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente) e a quelli che adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del Dlgs. 231/2001.

Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituire un canale interno di segnalazione decorre dal 17 dicembre 2023.

Fino a tale data, i suddetti soggetti privati che hanno adottato il modello 231 o intendono adottarlo continuano a gestire i canali interni di segnalazione secondo quanto previsto dal Dlgs. 231/2001.

Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione sono condotte illecite riconducibili ad uno dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 ovvero a violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente.

Al fine di consentire un'adeguata attività di indagine volta ad accertare il comportamento sospetto segnalato, è necessaria una descrizione circostanziata dei fatti e, in particolare, occorre indicare:

- a) data e luogo dell'accaduto, parti coinvolte, tipologia di comportamento;
- b) specifica funzione nell'ambito della quale si è verificato il comportamento sospetto;
- c) motivo per il quale la descritta condotta è ritenuta sospetta;
- d) indicazione di elementi di fatto che confermino che il comportamento descritto (sia esso già avvenuto, in corso ovvero di cui si teme l'avveramento);
- e) esistenza di testimoni;
- f) se in precedenza la questione è stata affrontata e con chi;
- g) ogni altra informazione ritenuta rilevante;
- h) nome e cognome del soggetto segnalante

Le segnalazioni prive degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e h) non verranno prese in considerazioni.

Soggetti segnalanti

Le segnalazioni di cui al precedente punto, possono essere effettuate esclusivamente dai seguenti soggetti:

- soggetti che, di diritto o di fatto, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente ovvero di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria;
- sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto.

Al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di indagine successiva alla ricezione della segnalazione, tutte le segnalazioni devono indicare nome e cognome dell'autore.

Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione.

Al di fuori dell'ipotesi in cui il soggetto segnalante sia un soggetto che intrattiene con la società un rapporto di consulenza professionale o assistenza, la segnalazione che persegue l'interesse dell'integrità della società, effettuata con le modalità suddette, non costituisce violazione del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico, salvo sia effettuata con modalità eccedenti rispetto alla finalità di eliminazione dell'illecito.

Canali di segnalazione

Le segnalazioni dovranno essere inviate al Presidente dell'Organismo di Vigilanza, avv. Silvio D'Andrea, alternativamente:

a mezzo posta ordinaria all'indirizzo: Avv. Silvio D'Andrea, via Diaz, n. 26, Como – 22100

a mezzo e-mail all'indirizzo: tutelalegge179@comoverture.it

Indagine

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione verificherà il contenuto minimo della segnalazione, la sua fondatezza ed il rispetto dei requisiti richiesti e su indicati. Non saranno prese in considerazione le segnalazioni anonime.

Accertata l'ammissibilità della segnalazione, verranno effettuati tutti i controlli ritenuti necessari ed opportuni, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività opportuna, coinvolgendo, eventualmente, altre funzioni aziendali.

Sarà garantita la riservatezza dell'identità del soggetto segnalante.

In caso di accertata fondatezza della segnalazione verranno adottati gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni, con eventuale comunicazione alla Procura della Repubblica e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Tutela per il segnalante

Il modello 231 adottato dalla società Como Venture srl, in conformità alla già citata legge 179/2017, prevede misure di tutela in favore del segnalante. In particolare oltre, come detto, ad aver dato compiuta informazione ai soggetti interessati (di cui al citato art. 5 Dlgs. 231/2001) della possibilità di effettuare le segnalazioni in commento, specificando tempi e modalità, è stato anche aggiornato il sistema disciplinare.

§ 10 SISTEMA DISCIPLINARE

Funzione del sistema disciplinare

La società ai sensi dell'art. 6, primo comma lettera e) del Decreto 231/2001 predispone ed adotta un proprio sistema disciplinare, quale requisito essenziale del Modello al fine di garantire effettività ed efficienza di azione all'Organismo di Vigilanza per le violazioni del Codice etico aziendale e delle procedure previste dal Modello per la prevenzione e repressione dei reati presupposti.

Nel rispetto dei principi di tipicità, immediatezza e proporzionalità l'adozione del sistema disciplinare e la comminazione delle relative sanzioni sono indipendenti dalle indagini e dai procedimenti giudiziari in materia penale per atti e/o comportamenti tesi ad integrare le fattispecie di reato presupposti dal Decreto 231/2001.

Violazioni del Modello e sanzioni

a) Misure nei confronti dei Dipendenti ove esistenti

Il Codice disciplinare di Como Venture srl, adottato in conformità alle vigenti previsioni di legge e della contrattazione nazionale e territoriale di settore, fermo restando gli obblighi nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, è integrato sulla base delle prescrizioni e degli obblighi imposti dal Decreto 231/2001.

Costituisce illecito disciplinare del dipendente di Como Venture ove esistente

- 1) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta prescritta per i processi sensibili;
- 2) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo;

- 3) violazione di procedure previste o richiamate dal Modello o adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello anche in tema di processi sensibili che esponano l'impresa al rischio di commissione di uno o più reati – presupposto del Decreto 231/2001;
- 4) violazione di procedure previste o richiamate dal Modello o adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello anche in tema di processi sensibili diretti in maniera univoca ed in equivoca al compimento di uno o più reati – presupposto del Decreto 231/2001;
- 5) violazione di procedure previste o richiamate dal Modello o adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello anche in tema di processi sensibili tali da determinare la concreta ed effettiva applicazione delle sanzioni previste per la violazione di uno o più reati – presupposto del Decreto 231/2001;
- 6) l'omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione finalizzata a garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro, ovvero a prevenire inquinamento o danno ambientale;
- 7) le violazioni ingiustificate e reiterate delle altre prescrizioni del Modello;
- 8) violazioni delle misure di tutela predisposte nei confronti del soggetto che effettua segnalazioni di reati o di irregolarità;
- 9) segnalazioni di reati o di irregolarità effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate.

La sanzione disciplinare e l'eventuale richiesta di risarcimento danni devono essere commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'esistenza di procedimenti disciplinari già in essere, all'intenzionalità del comportamento ed all'oggettiva gravità della condotta parametrata al livello di rischio cui l'impresa può essere ragionevolmente esposta in forza delle prescrizioni di cui al Decreto 231/2001.

La sanzione è applicata al dipendente, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto della vigente normativa di legge e di contratto da parte del responsabile del personale sentito il parere del datore di lavoro.

Sanzioni

La violazione da parte dei dipendenti delle regole comportamentali del Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili ai dipendenti, se esistenti, sono quelli previsti dal sistema sanzionatorio di cui al CCNL di categoria, nel rispetto dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e delle normative speciali in materia.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti nei limiti delle procure e delle deleghe esistenti in ambito aziendale, fatti salvi gli autonomi poteri ispettivi, di controllo e di proposta sanzionatoria dell'Organismo di Vigilanza.

b) Misure nei confronti degli Amministratori

Le violazioni delle prescrizioni del Modello commesse da persone che rivestono, o che di fatto esercitano, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione sono segnalate dall'Organismo di Vigilanza

all'organo dirigente o alla proprietà [soci, azionisti], per le determinazioni del caso, che a seconda della gravità della violazione possono consistere:

1. nel richiamo formale in forma scritta, che censuri la violazione delle prescrizioni del Modello;
2. nella sospensione dalla carica e dal compenso per un periodo compreso fra un mese e sei mesi, per violazioni particolarmente gravi, reiterate o molteplici;
3. proposta o decisione di revoca dalla carica, in caso di violazioni di eccezionale gravità.

Sono fatte salve le procedure e le sanzioni previste nello Statuto sociale e dalla Legge.

Nei contratti individuali stipulati con eventuali dirigenti di Como Venture o in apposita lettera integrativa sottoscritta per accettazione, sono espressamente indicati gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello loro riferite che possono comportare la risoluzione anticipata del rapporto.

c) Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partners

Ogni violazione del Modello da parte di lavoratori parasubordinati, consulenti, ecc. nello svolgimento della loro attività nell'interesse della società è sanzionata secondo le prescrizioni contenute nelle clausole contrattuali loro riferite ed espressamente indicate.

d) Misure nei confronti dei Componenti il Collegio Sindacale

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci il CDA provvede a convocare il Collegio Sindacale su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza per procedere all'adozione delle misure sanzionatorie più idonee previste dalla Legge e dalla Statuto in funzione dell'oggettiva gravità degli atti e/o comportamenti censurati a seconda che vi sia il rischio e/o la certa applicazione delle sanzioni previste dal Dlgs. 231/2001.

e) Misure di tutela in favore dei soggetti che effettuino segnalazioni ai sensi della legge 179/2017

La segnalazione non costituisce violazione del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale, purché avvenga con le modalità previste dal modello.

Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A tal proposito si precisa che sono nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni ex art. 2103 cod.civ. e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Tanto il soggetto segnalante quanto l'organizzazione sindacale di appartenenza possono segnalare all'Ispettorato nazionale del lavoro l'adozione di misure discriminatorie adottate nei confronti del segnalante stesso.

§ 11. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

Identificazione e requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organo di Vigilanza è stato inizialmente composto da due componenti e precisamente da:

3. Avv. Silvio D'Andrea
4. Dr. Andrea Passarelli

che hanno esercitato la funzione di vigilanza in via congiuntiva e con accordo unanime.

A decorrere dall'anno 2015, a seguito di dimissioni del Dr. Andrea Passarelli e di delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2015, l'Organo di Vigilanza è composto da un solo membro nella persona dell'Avv. Silvio D'Andrea.

Al fine di meglio esercitare la funzione di Vigilanza e prevenire il rischio di incorrere nella "responsabilità 231" per la commissione dei reati presupposto, l'Avv. D'Andrea ha facoltà di partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale di Como Venture srl.

L'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curarne l'aggiornamento e di promuovere iniziative e corsi di formazione.

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Dlgs. 231/2001 l'OdV si conforma alle linee guida ed ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti comunicati al Ministero della Giustizia ed alle prescrizioni dettate dall'elaborazione giurisprudenziale in materia (ex multis *cf.* Tribunale di Milano, GIP ord. 20 settembre 2004 in Foro It. 2005, II, 561; Tribunale di Napoli, GIP ord. 26 giugno 2007; Tribunale di Roma, GIP, 4 aprile 2003 in Foro It. 2004, II, 317).

Si dà atto che l'OdV, per un adeguato svolgimento delle funzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Dlgs. 231/2001, possiede i seguenti requisiti:

- a) *indipendenza*: l'OdV è cioè separato dagli organi di gestione dell'ente, privo di funzioni operative nell'ente e privo di subordinazione gerarchica nei confronti del vertice apicale;
- b) *autonomia*: effettività nell'iniziativa di controllo e di ispezione nei confronti di tutti i soggetti dell'organizzazione, inclusi quelli apicali;
- c) *professionalità*: capacità specifiche in tema di attività ispettiva, consulenziale aziendalistica e giuridica, quali valutazione dei rischi connessi ai reati da prevenire, conoscenza della materia penalistica e societaria. Capacità in via preventiva per adottare le misure idonee a prevenire i reati presupposti elencati nel Dlgs. 231/2001, capacità a posteriori di individuare il soggetto che ha commesso il reato presupposto, capacità di verificare che i comportamenti generali ed astratti adottati nel modello siano in concreto adottati dai soggetti aziendali. **L'OdV è, comunque, coadiuvato da soggetti interni (sia apicali, sia collaboratori dipendenti) della società;**
- d) *continuità d'azione*: verifica l'efficienza e l'efficacia del modello organizzativo nella sua reale capacità di prevenire i reati ed i comportamenti non voluti. Verifica il rispetto delle procedure previste dal Modello Organizzativo e segnala all'organo apicale le proposte di correzione ed adeguamenti per il miglior funzionamento del Modello a seguito di modifiche normative, violazioni delle prescrizioni e riassetto societario. *Follow – up*, ossia verifica l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni proposte. Tutti gli incontri con gli organi societari devono essere documentati e copia della documentazione

deve essere custodita dall'OdV. Predisporre una o più relazioni informative da consegnare all'organo apicale ed al Collegio Sindacale in ordine all'attività di controllo e prevenzione dal medesimo effettuata. L'OdV ha libero accesso a tutte le informazioni dell'ente senza consenso preventivo, può avvalersi di consulenti esterni ed è dotato di autonomia di spesa e di adeguate risorse finanziarie messe a disposizione dall'organo apicale per il corretto e costante controllo sul funzionamento del Modello Organizzativo;

e) *imparzialità*: i componenti dell'OdV devono godere di *status* di specchiata onorabilità e assenza di conflitto di interessi con l'ente e di condizioni di incompatibilità *ut infra* specificate.

Nomina revoca ed incompatibilità

Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'Organismo, ovvero di decadenza nel caso in cui sopravvengano alla nomina:

- 1) la condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, o il patteggiamento per aver commesso uno dei reati previsti dal Dlgs. 231/2001;
- 2) la condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, l'organo dirigente potrà disporre la sospensione del componente dell'OdV e la nomina di un sostituto *ad interim*.

La revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera dell'organo dirigente, sentito il parere del Collegio sindacale.

I componenti dell'OdV sono nominati a tempo indeterminato, salvo rinuncia o revoca da comunicare in forma scritta con preavviso di almeno sessanta giorni. I componenti dell'OdV assolvono con continuità alle proprie funzioni istituzionali di vigilanza sino alla nomina dei nuovi componenti.

Sono incompatibili con la carica di componente dell'Organismo, i membri del Consiglio di amministrazione che intrattengano direttamente o indirettamente rapporti economici con la società o i suoi amministratori di rilevanza tale, in rapporto anche alla sua condizione patrimoniale, da condizionarne l'autonomia di giudizio; che detengano direttamente o indirettamente quote del capitale della società; che siano stretti familiari di amministratori esecutivi.

L'eventuale componente dell'Organismo scelto tra i dipendenti dell'impresa, deve attestare al momento della nomina, con apposita dichiarazione scritta, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione della posizione ricoperta nell'ambito dell'impresa.

L'esperto esterno alla compagine sociale di Como Venture srl dell'OdV deve attestare, al momento della nomina, con apposita dichiarazione scritta, di non trovarsi nelle condizioni di cui ai punti 1 e 2 delle cause di ineleggibilità, e di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione degli eventuali altri incarichi affidatigli dall'impresa, o da altri enti che abbiano rapporti con l'impresa medesima.

Compiti e poteri

In adempimento ai compiti ed alle attività da assolvere in base agli artt. 6 e 7 del Dlgs. 231/2001, alla normativa antiriciclaggio introdotta dal

Dlgs.231/2007 all'OdV sono riconosciuti i compiti ed i poteri di seguito elencati da intendersi a titolo esemplificativo e non tassativo:

- I. vigilanza sull'effettività del modello attraverso la verifica della coerenza fra i comportamenti concreti dei soggetti ed il modello;
- II. verifica dell'adeguatezza del modello circa la capacità di prevenzione dei reati e di individuazione dei soggetti colpevoli dei reati presupposti dal Dlgs. 231/2001;
- III. monitoraggio nel tempo del modello affinché lo stesso sia costantemente aggiornato e mantenga i requisiti di validità ed effettività;
- IV. aggiornamento del modello ove le analisi o le modifiche normative e societarie giustificano variazioni e/o adeguamenti proponendo proposte di variazione all'organo apicale;
- V. verifica dell'attuazione e della funzionalità delle soluzioni proposte all'organo apicale (*follow – up*);
- VI. comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore gli atti e/o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio della propria funzione e dei propri compiti che costituiscano violazione delle disposizioni emanate dalle Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio;
- VII. comunicare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato le infrazioni alle disposizioni in materia di segnalazione di operazioni sospette;
- VIII. comunicare entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, al divieto di conti e libretti anonimi o con intestazione fittizia;
- IX. comunicare entro trenta giorni alla UIF le infrazioni alle disposizioni in materia di obblighi di registrazione delle operazioni con la clientela (obbligo non più vigente a decorrere dal 3 luglio 2017 a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 90/2017).

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (criteri generali)

Fatta salva una più articolata elaborazione funzionale alle caratteristiche ed alle dimensioni dell'azienda l'OdV adotta un proprio regolamento di funzionamento ispirato ai seguenti criteri:

- 1) definizione delle modalità di convocazione e delle maggioranze richieste per le deliberazioni di rito;
- 2) calendario delle riunioni e della frequenza delle stesse in via ordinaria e straordinaria;
- 3) creazione di appositi registri attestanti le riunioni dell'OdV ed i reports di comunicazione agli organi apicali ed ai dipendenti dell'ente;
- 4) creazione di apposito registro ove annotare denunce dei dipendenti, ove vi siano, che desiderino preservare il loro anonimato di atti e/o comportamenti lesivi o potenzialmente lesivi dei reati presupposti dal Dlgs. 231/2001.

Rapporti fra Organismo di Vigilanza, organo apicale e dipendenti (ove esistenti)

L'OdV riferisce **all'organo amministrativo** e **all'organo di controllo** circa l'effettiva applicazione del Modello e la sua efficacia.

Tutti i dipendenti ed i destinatari, nessuno escluso, devono attenersi alle disposizioni del Modello relative alle informazioni e comunicazioni da effettuare all'OdV.

All'OdV devono essere trasmesse le informazioni sui processi operativi delle singole aree a rischio, le verifiche delle condotte dei singoli nonché gli atti ed i comportamenti direttamente e/o indirettamente connessi ai singoli reati presupposti.

L'OdV deve essere informato dall'organo apicale di qualsiasi cambiamento e/o modificazione **dei protocolli** del Modello o della compagine sociale.

In ogni caso l'OdV può adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità, termini e tecniche di diffusione delle notizie e dei dati utili allo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza.

Flussi informativi: *reporting* dell'OdV all'organo apicale

L'OdV riferisce all'organo apicale **mediante flussi informativi quadrimestrali e con relazione scritta annuale** sull'andamento del modello organizzativo e le attività dallo stesso espletate.

All'informativa di una violazione del Modello da parte di uno o più membri dell'organo apicale, l'OdV informa il Collegio sindacale e tutti gli amministratori. Il CdA assume i provvedimenti sanzionatori regolati dal sistema disciplinare. All'informativa di una violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci l'OdV informa il CdA e tutti i Sindaci al fine di procedere secondo il sistema disciplinare approvato.

In ogni caso il flusso delle informative dell'OdV rivolte all'organo apicale deve contenere:

- un programma annuale delle verifiche con un budget di spesa per l'anno successivo;
- l'elencazione delle attività svolte e dei criteri di gestione del budget di spesa;
- le proposte di modifiche al Modello valutate le criticità in concreto evidenziate nel corso dei poteri ispettivi e di vigilanza da sottoporre per l'approvazione all'organo apicale dell'ente;
- le segnalazioni di reati o di atti e comportamenti tesi a violare il Modello da parte di ogni soggetto sottoposto al potere di vigilanza e controllo;
- l'esito delle segnalazioni accertate ed i provvedimenti disciplinari adottati.

Flussi informativi: *reporting* verso l'OdV

L'OdV deve essere informato da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello su atti e/o comportamenti tali da presupporre la responsabilità dell'ente secondo le prescrizioni del Dlgs. 231/2001.

Devono essere raccolte da ciascun responsabile delle aree aziendali eventuali segnalazioni relative alla commissione o al pericolo di commissione dei reati presupposti dal Dlgs. 231/2001 o comunque atti e/o comportamenti non in linea con le regole di comportamento adottate dal Modello organizzativo.

Ciascun dipendente deve segnalare la violazione o la presunta violazione del Modello informando il proprio superiore gerarchico e l'OdV.

Tutti i consulenti i collaboratori ed i *partners* commerciali dell'ente segnalano per l'attività da loro svolta nell'interesse dell'ente atti e/o

comportamenti non in linea con le prescrizioni adottate dal Modello organizzativo direttamente all'OdV.

I segnalanti in buona fede devono essere garantiti da ogni forma di discriminazione, ritorsione o penalizzazione aziendale garantendo loro anonimato nei limiti di legge e di tutela dei contrapposti diritti dell'ente e delle persone accusate erroneamente.

Sono considerati obbligatori ai fini dell'informativa atti ufficiali quali:

- a) le comunicazioni e le richieste di assistenza legale inoltrate all'ente da parte dei dipendenti, ove esistenti, per l'avvio di un procedimento giudiziario per uno o più reati presupposto previsti dal Dlgs 231/2001;
- b) le notizie riguardanti i procedimenti disciplinari, le sanzioni irrogate e le eventuali archiviazioni;
- c) i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni sociali;
- d) le decisioni e le richieste di erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- e) i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da autorità dello Stato da cui evincere indagini per la commissione di reati presupposti dal Dlgs. 231/2001;
- h) report periodici in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

L'OdV, inoltre, predispone e distribuisce una scheda *standard* su cui annotare:

- 1) l'attività nell'ambito della quale è stata commessa la violazione;
- 2) la tipologia di violazione registrata nell'ambito dei reati – presupposto del Decreto 231/2001;
- 3) le strutture aziendali e il livello del personale interno coinvolto;
- 4) i collaboratori esterni e/o partners commerciali coinvolti nelle infrazioni.

La mancata comunicazione e/o segnalazione da parte dei soggetti dipendenti dell'ente costituisce violazione degli obblighi previsti dagli artt. 2104-2105 cc passibile di sanzione disciplinare secondo la disciplina dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e del sistema disciplinare interno adottato dall'ente.

Raccolta e conservazione delle informazioni dell'OdV

Ogni informazione, segnalazione e relazione prevista dal Modello organizzativo per l'attività di prevenzione e controllo è conservata dall'OdV in apposito contenitore cartaceo.

E' facoltà dell'OdV dotarsi anche di supporto informatico.

Copia della documentazione è conservata anche presso la società Technoit spa.

Ogni richiesta di soggetti terzi di accesso ai dati deve essere formulata per iscritto all'OdV specificando le motivazioni, le finalità e la legittimazione del soggetto richiedente.

L'OdV, valutata l'esigenza del richiedente l'accesso, autorizza o nega l'accesso per iscritto specificandone le motivazioni.

Risorse dell'Organismo di vigilanza

La società assegna l'Organismo di vigilanza le risorse umane e finanziarie opportune e necessarie per lo svolgimento delle funzioni.

In particolare, per quanto riguarda le risorse umane, il Consiglio di Amministrazione incarica uno o più soggetti di mantenere contatti diretti con

con l'OdV, curare la corrispondenza, la conservazione del modello e delle relazioni annuali e periodiche.

Con riferimento alle risorse finanziarie, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dell'OdV un "fondo spese" pari ad € 5.000 annui impiegabile per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere al Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione scritta e motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie.

§ 12. DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

Il prospetto che segue elenca ipotesi di reato presupposto astrattamente configurabili in ragione dell'attività e operazioni societarie con indicazione del grado di intensità del rischio.

LEGENDA:

Intensità del rischio:

- alta probabilità: 1
- media probabilità: 2
- bassa probabilità: 3
- nessuna :0

a) Reati contro la Pubblica Amministrazione

REATO	Corruzione per un atto d'ufficio art. 318 c.p. – art. 25 Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione
SOGGETTO ATTIVO	Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato ex art. 320 cp
SOGGETTO PASSIVO	Pubblica amministrazione
ELEMENTO OGGETTIVO	Accettazione della promessa o dell'offerta di denaro o di altra utilità per compiere un atto del proprio ufficio
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 200 quote La stessa sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 314, comma 1, 316 e 323 cod. pen.
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	NO
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Da 3 a 8 anni per la corruzione; pene ridotte per incaricati di pubblico servizio fino ad un terzo
SANZIONE ACCESSORIA PER LA	Incapacità a contrarre con la PA ed estinzione del rapporto di lavoro o di impiego

PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	No, salvo il caso dell'art. 289, comma 2 c.p.p.
FUNZIONE AZIENDALE	GESTIONE AMM.
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Processo finanziario, processo amministrativo
INTENSITA' DEL RISCHIO	3
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Amministratori, responsabile processo finanziario, consulenti esterni
CODICE ETICO - PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Concussione art. 317 c.p. – art.25 Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione
SOGGETTO ATTIVO	Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
SOGGETTO PASSIVO	Privato e pubblica amministrazione
ELEMENTO OGGETTIVO	Costringere o indurre il privato abusando della sua qualità o dei suoi poteri a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 300 a 800 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 per la durata: - non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) Dlgs 231/2001; - non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma, lett. b); - non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 6 a 12 anni
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA	Interdizione perpetua dai pubblici uffici, incapacità di contrarre con la PA, estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.

AUTRICE DEL REATO	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Sì, compresa la custodia cautelare in carcere. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	GESTIONE AMM.
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Processo finanziario, processo amministrativo
INTENSITA' DEL RISCHIO	3
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Amministratori, responsabile del processo finanziario, consulenti esterni
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p. – art. 24 Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Buon andamento della Pubblica Amministrazione
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Stato o altro ente pubblico, Comunità europee
ELEMENTO OGGETTIVO	Conseguire contributi, sovvenzioni , finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri entri pubblici o delle Comunità europee con artifici e raggiri, inducendo altri in errore
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno di particolare gravità
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c) d) ed e) del Decreto Leg.vo 231/2001 (divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere prestazioni per pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi)
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 2 a 7 anni
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL	Sì, compresa custodia cautelare in carcere. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi

REATO	
FUNZIONE AZIENDALE	GESTIONE AMM.
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Processo di approvvigionamento, processo commerciale, processo finanziario, processo amministrativo, processo di gestione dei sistemi informativi, processo di gestione delle risorse umane
INTENSITA' DEL RISCHIO	3
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Amministratori, direttore amministrativo, responsabile risorse umane, responsabile processo finanziario, responsabile processo commerciale, consulenti esterni
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico art. 640, comma 2, n. 1 c.p. – art. 24 Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Buon andamento della pubblica amministrazione
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Stato o altro ente pubblico
ELEMENTO OGGETTIVO	Procurare un profitto per sé o per altri, con altrui danno, inducendo in errore il soggetto con artifici e raggiri se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'unione europea
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno di particolare gravità
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c) d) ed e) del Decreto Leg.vo 231/2001 (divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere prestazioni per pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi)
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 6 mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 1.032
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Sì, compresa custodia cautelare in carcere. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	GESTIONE AMM.
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Processo di approvvigionamento, processo commerciale, processo finanziario, processo amministrativo, processo di gestione dei sistemi informativi, processo di gestione delle risorse umane

INTENSITA' DEL RISCHIO	3
	Amministratori, responsabile processo finanziario, consulenti esterni
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Frode nelle pubbliche forniture art. 356 c.p. – art. 24 Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Buon andamento della pubblica amministrazione
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Stato o altro ente pubblico
ELEMENTO OGGETTIVO	Commettere frode nell'esecuzione di un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico o dell'Unione europea, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno di particolare gravità
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c) d) ed e) del Decreto Leg.vo 231/2001 (divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere prestazioni per pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi)
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore a euro 1.032
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Sì, compresa custodia cautelare in carcere. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	GESTIONE AMM.
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Processo di approvvigionamento, processo commerciale, processo finanziario, processo amministrativo, processo di gestione dei sistemi informativi, processo di gestione delle risorse umane
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
	Amministratori, responsabile processo finanziario, consulenti esterni
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno

VERIFICA	OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione
REATO	Frode in agricoltura art. 2 Legge 23 dicembre 1986 – art. 24 Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Buon andamento della pubblica amministrazione
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Stato o altro ente pubblico
ELEMENTO OGGETTIVO	Conseguire indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno di particolare gravità
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c) d) ed e) del Decreto Leg.vo 231/2001 (divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere prestazioni per pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi)
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 6 mesi a 3 anni; se il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000, reclusione da 6 mesi a 4 anni
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Sì, compresa custodia cautelare in carcere. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	GESTIONE AMM.
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Processo di approvvigionamento, processo commerciale, processo finanziario, processo amministrativo, processo di gestione dei sistemi informativi, processo di gestione delle risorse umane
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
	Amministratori, responsabile processo finanziario, consulenti esterni
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 316 ter c.p. – art. 24 Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Buon andamento della Pubblica amministrazione

SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Stato, ente pubblico o Comunità Europea
ELEMENTO OGGETTIVO	Consequire indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute,
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno di particolare gravità
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c) d) ed e) del Decreto Leg.vo 231/2001 (divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere prestazioni per pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi)
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da sei mesi a tre anni. Reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Solo sanzione pecuniaria da € 5.164,00 ad € 25.822,00 quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad € 3.999,96.
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Sì: art. 289 c.p.p. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	GESTIONE AMM.
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Processo di approvvigionamento, processo commerciale, processo finanziario, processo amministrativo, processo di gestione dei sistemi informativi, processo di gestione delle risorse umane
INTENSITA' DEL RISCHIO	3
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Amministratori, responsabile processo finanziario, consulenti esterni
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Malversazione a danno dello Stato art. 316 bis c.p. – art. 24
--------------	--

	Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Buon andamento della Pubblica Amministrazione
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque, purché estraneo alla Pubblica Amministrazione
SOGGETTO PASSIVO	Stato, ente pubblico, Comunità Europea
ELEMENTO OGGETTIVO	Mancata destinazione di fondi pubblici allo scopo per il quale sono stati erogati
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno di particolare gravità
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) del D. Leg.vo 231/2001 (divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio; esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi)
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 6 mesi a 4 anni
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Sì, compresa la custodia cautelare in carcere. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	GESTIONE AMM.
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Processo di approvvigionamento, processo commerciale, processo finanziario, processo amministrativo, processo di gestione dei sistemi informativi, processo di gestione delle risorse umane
INTENSITA' DEL RISCHIO	3
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Amministratori, responsabile processo finanziario, consulenti esterni
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 c.p. – art. 25 Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione
SOGGETTO ATTIVO	Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ex art. 320 c.p. e corruttore
SOGGETTO PASSIVO	Pubblica amministrazione

ELEMENTO OGGETTIVO	Accettazione della promessa o dell'offerta di denaro o di altra utilità per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero per omettere o ritardare un atto d'ufficio
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 200 a 600 quote; da 300 a 800 quote in caso di aggravante ex art. 319 bis c.p. La stessa sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 314, comma 1, 316 e 323 cod. pen.
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Art. 9 comma 2 del D. Leg.vo 231/2001: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 6 a 12 anni, con aumento di pena per le circostanze aggravanti di cui all'art. 319 bis c.p., per incaricato di pubblico servizio pene ridotte sino ad un terzo ex art. 320 c.p.
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Incapacità a contrarre con la PA ed estinzione del rapporto di lavoro o d'impiego
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	No, tranne l'ipotesi di cui all'art. 289, comma 2, CPP La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	GESTIONE AMM.
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Processo finanziario, processo amministrativo
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Amministratori, responsabile processo finanziario, consulenti esterni
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Corruzione in atti giudiziari art. 319 ter c.p. quoad poenam 321 c.p.– art. 25 Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione
SOGGETTO ATTIVO	Pubblico ufficiale
SOGGETTO PASSIVO	Pubblica amministrazione
ELEMENTO OGGETTIVO	Fatti di corruzione propria o impropria (art. 318-319 c.p.) volti a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo
ELEMENTO	Dolo specifico

SOGGETTIVO	
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 200 a 600 quote; da 300 a 800 quote in caso di aggravante ai sensi del 2° comma del medesimo articolo 319 ter c.p.
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Art. 9, comma 2 del D. Leg.vo 231/2001: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e servizi
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 6 a 12 anni, se dal fatto deriva ingiusta condanna reclusione da 6 a 14 anni o da 8 a 20 anni a seconda dell'entità della pena
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Estinzione del rapporto di lavoro o d'impiego
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Sì, compresa la misura cautelare in carcere. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	-
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	-
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	-
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Indebita induzione a dare o promettere utilità art. 319 quater c.p. – art. 25 Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione
SOGGETTO ATTIVO	Pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio
SOGGETTO PASSIVO	Pubblica amministrazione
ELEMENTO OGGETTIVO	induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, abusando della qualità o dei poteri conseguenti alla carica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	da 300 a 800 quote
MISURA INTERDITTIVA	Art. 9, comma 2 del D. Leg.vo 231/2001:

PER LA PERSONA GIURIDICA	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 6 a 10 anni e sei mesi. La sanzione a carico di chi da o promette denaro o altra utilità è la reclusione fino a tre anni; se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno e il profitto son superiore a euro 100.000, la pena irrogabile è la reclusione fino a quattro anni.
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Estinzione del rapporto di lavoro o d'impiego
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Sì, compresa la misura cautelare in carcere. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	-
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	-
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	-
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Istigazione alla corruzione art. 322 c.p. quoad poenam 321 c.p.– art. 25 Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione
SOGGETTO ATTIVO	Un privato
SOGGETTO PASSIVO	Pubblica Amministrazione
ELEMENTO OGGETTIVO	Fatti di corruzione propria o impropria (art. 318 e 319 c.p.) qualora la promessa o la dazione indebita non sia accettata dal pubblico ufficiale o non sia prestata dal privato
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Per i fatti ex art. 318 c.p. sanzione pecuniaria fino a 200 quote, per quelli ex art. 319 c.p. da 200 a 600 quote. La stessa sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 314, comma 1, 316 e 323 cod. pen.
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Art. 9, comma 2 del D. Leg.vo 231/2001: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni e

	servizi
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Le pene previste per i fatti previsti dagli artt. 318-319 c.p. ridotte di un terzo
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Incapacità di contrarre con la PA
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Nell'ipotesi di cui all'art. 289, comma 2 c.p.p. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	GESTIONE AMM.
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Processo finanziario, processo amministrativo
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Amministratori, responsabile amministrazione e finanza
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.) – art. 25 decies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Attività Giudiziaria
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Indurre, mediante violenza, minaccia, dazione o promessa di dazione di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Non prevista
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena della reclusione da due a sei anni
SANZIONE ACCESSORIA PER LA	Consentite

PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

b) Reati societari

REATO	False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in società quotate (art. 2621 – 2622 cc) – art. 25 ter Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Veridicità, trasparenza e completezza delle comunicazioni sociali
SOGGETTO ATTIVO	Amministratori, sindaci e liquidatori delle società
SOGGETTO PASSIVO	Soci e pubblico
ELEMENTO OGGETTIVO	Esporre nelle comunicazioni sociali previste dalle leggi fatti materiali non rispondenti o omettere informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico per la fattispecie di cui all'art. 2621 cc; dolo specifico per la fattispecie di cui all'art. 2622 cc
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 200 a 400 quote (art. 2621 cc); da 400 a 600 quote (art. 2622 cc)
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Nessuna
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 1 a 5 anni (art. 2621 cc); e reclusione da 3 a 8 anni in caso di società quotate
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Nessuna

FUNZIONE AZIENDALE	DIR
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Processo finanziario, processo amministrativo, processo di approvvigionamento, processo di gestione delle risorse umane
INTENSITA' DEL RISCHIO	3
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Amministratori
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621 bis cc) – art. 25 ter Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Veridicità, trasparenza e completezza delle comunicazioni sociali
SOGGETTO ATTIVO	Amministratori, sindaci e liquidatori delle società
SOGGETTO PASSIVO	Soci e pubblico
ELEMENTO OGGETTIVO	Esporre nelle comunicazioni sociali previste dalle leggi fatti materiali non rispondenti o omettere informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 100 a 200 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Nessuna
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 6 mesi a 3 anni
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Nessuna
FUNZIONE AZIENDALE	DIR
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Processo finanziario, processo amministrativo, processo di approvvigionamento, processo di gestione delle risorse umane
INTENSITA' DEL RISCHIO	3
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Amministratori
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e

	modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cc) – art. 25 ter Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Integrità del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi
SOGGETTO ATTIVO	Amministratori della società o soggetti ad essi equiparati
SOGGETTO PASSIVO	Creditori e terzi interessati
ELEMENTO OGGETTIVO	Restituzione ai soci dei conferimenti o liberazione dall'obbligo di eseguirli
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo generico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 200 a 360 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Nessuna
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione fino a 1 anno
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Nessuna
FUNZIONE AZIENDALE	AMM.
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Processo amministrativo
INTENSITA' DEL RISCHIO	3
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Amministratori
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve art. 2627 cc – art. 25 ter decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Integrità del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi
SOGGETTO ATTIVO	Amministratori della società o soggetti ad essi equiparati
SOGGETTO PASSIVO	Creditori e terzi interessati
ELEMENTO	Ripartizioni di utili o acconti non conseguiti o destinati per legge a

OGGETTIVO	riserva
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo generico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 200 a 260 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Nessuna
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Arresto fino a 1 anno; la restituzione degli utili o delle riserve prima dell'approvazione del bilancio estingue il reato
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Nessuna
FUNZIONE AZIENDALE	AMM
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Processo amministrativo
INTENSITA' DEL RISCHIO	3
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Amministratori
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e della società controllante (art. 2628 cc) – 25 ter Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Integrità del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori sociali
SOGGETTO ATTIVO	Amministratori della società e soggetti ad essi equiparati
SOGGETTO PASSIVO	Creditori sociali
ELEMENTO OGGETTIVO	Acquistare o sottoscrivere azioni anche della società controllante con lesione del capitale sociale
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo generico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 200 a 360 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Nessuna
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione fino ad 1 anno; se vengono ricostituiti il capitale sociale o le riserve prima dell'approvazione del bilancio il reato è estinto

SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Nessuna
FUNZIONE AZIENDALE	AMM
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Processo amministrativo
INTENSITA' DEL RISCHIO	3
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Amministratori
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cc) – 25 ter Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Integrità del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori
SOGGETTO ATTIVO	Amministratori della società e soggetti ad essi equiparati
SOGGETTO PASSIVO	Creditori
ELEMENTO OGGETTIVO	Riduzione del capitale sociale, fusioni, scissioni che cagionino danno ai creditori
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo generico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 300 a 660 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Nessuna
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 6 mesi a 3 anni; risarcimento del danno ai creditori estingue il reato
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Nessuna
FUNZIONE AZIENDALE	AMM.
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Processo amministrativo

INTENSITA' DEL RISCHIO	3
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Amministratori
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis cc) – 25 ter Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Integrità del capitale sociale
SOGGETTO ATTIVO	Amministratori della società
SOGGETTO PASSIVO	Creditori e terzi interessati
ELEMENTO OGGETTIVO	Violazione degli obblighi imposti dall'art. 2391 cc recando pregiudizio alla società o a terzi
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo generico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 400 a 1000 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Nessuna
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 1 a 3 anni
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Nessuna
FUNZIONE AZIENDALE	GESTIONE AMM.
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Processo finanziario, processo amministrativo
INTENSITA' DEL RISCHIO	2
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Amministratori
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 cc) – 25 ter
--------------	---

	Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Integrità del capitale sociale
SOGGETTO ATTIVO	Amministratori della società e soci conferenti
SOGGETTO PASSIVO	Creditori e terzi interessati
ELEMENTO OGGETTIVO	Aumento fittizio del capitale; sottoscrizione reciproca di azioni, sopravvalutazione conferimenti o patrimonio nel caso di trasformazione
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo generico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 200 a 360 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Nessuna
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione fino a 1 anno
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Nessuna
FUNZIONE AZIENDALE	AMM.
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Processo amministrativo
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Amministratori
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Impedito controllo (art. 2625, comma 2 cc) – 25 ter Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela del capitale sociale e del regolare esercizio del controllo della società
SOGGETTO ATTIVO	Amministratori della società e soggetti equiparati
SOGGETTO PASSIVO	Soci
ELEMENTO OGGETTIVO	Occultamento documenti idonei ad impedire lo svolgimento dell'attività di controllo dei soci, degli altri organi sociali o delle società di revisione; con danno ai soci
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo generico

SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 200 a 360 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Nessuna
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione fino a 1 anno. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Nessuna
FUNZIONE AZIENDALE	GESTIONE AMM.
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Processo finanziario, processo amministrativo
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Amministratori
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cc) – art. 25 ter Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutelare la formazione di maggioranze assembleari lecite
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Soci, organi sociali e società di revisione
ELEMENTO OGGETTIVO	Atti simulati o fraudolenti idonei a determinare un'illecita influenza sull'assemblea
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 300 a 660 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Nessuna
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 6 mesi a 3 anni
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA	Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

AUTRICE DEL REATO	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Nessuna
FUNZIONE AZIENDALE	AMM.
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Processo finanziario, processo amministrativo
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Amministratori
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Aggiotaggio (art. 2637 cc) – 25 ter Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela dell'osservanza delle regole per la corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Soci, organi sociali e società di revisione
ELEMENTO OGGETTIVO	Diffusione di notizie false, realizzazione di operazioni simulate o altri artifici idonei
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo generico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 400 a 1000 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Nessuna
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 1 a 5 anni
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Nessuna
FUNZIONE AZIENDALE	GESTIONE AMM.
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Processo finanziario
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Amministratori

CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cc) – 25 ter Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutelare l'osservanza delle regole per la corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari
SOGGETTO ATTIVO	Amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori
SOGGETTO PASSIVO	Soci, organi sociali e società di revisione
ELEMENTO OGGETTIVO	Diffondere di notizie false, realizzare operazioni simulate o altri artifici idonei
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 400 a 800 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Nessuna
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 1 a 4 anni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Nessuna
FUNZIONE AZIENDALE	GESTIONE AMM.
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Processo finanziario, processo amministrativo
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Amministratori
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cc) – 25 ter Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela dei creditori sociali
SOGGETTO ATTIVO	Liquidatori

SOGGETTO PASSIVO	Creditori sociali
ELEMENTO OGGETTIVO	Ripartizione dei beni sociali prima del pagamento dei creditori o prima dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo generico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 300 a 660 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Nessuna
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 6 mesi a 3 anni, il risarcimento del danno prima del giudizio estingue il reato
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Nessuna
FUNZIONE AZIENDALE	-
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	-
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	-
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Corruzione tra privati (art. 2635cc) – 25 ter Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela dei creditori sociali
SOGGETTO ATTIVO	Amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori e chi nell'ambito organizzativo della società esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie degli anzidetti soggetti
SOGGETTO PASSIVO	Creditori sociali
ELEMENTO OGGETTIVO	Sollecitare o ricevere per sé o per altri denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo generico

SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 400 a 800 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Dlgs 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 1 a 3 anni Reclusione fino a un anno e 6 mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Nessuna
FUNZIONE AZIENDALE	-
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	-
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	-
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis cc) – 25 ter Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela dei creditori sociali
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Creditori sociali
ELEMENTO OGGETTIVO	Offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuta a amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori e chi nell'ambito organizzativo della società esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie degli anzidetti soggetti, affinché compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo generico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 200 a 400 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Dlgs 231/2001
SANZIONE PER LA	Reclusione da 1 a 3 anni, qualora l'offerta o la promessa non sia

PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	accettata
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Nessuna
FUNZIONE AZIENDALE	-
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	-
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	-
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Decreto Leg.vo n. 58/1998) – 25 sexies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela del regolare funzionamento del mercato finanziario
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque in ragione di una posizione di privilegio (membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, partecipe al capitale dell'emittente) disponga di informazioni privilegiate
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Sfruttare informazioni avute in ragione di una posizione di privilegio
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo generico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 400 a 1000 quote, ovvero dieci volte il prodotto o profitto conseguito dall'ente in caso sia di rilevante entità
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Nessuna
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 2 a 12 anni e multa da 20.000,000 Euro a 3 milioni di Euro
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Sanzioni previste dagli artt. 28, 30, 32 bis e 32 ter CP per una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 2 anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno 2 quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale

MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	-
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	-
INTENSITA' DEL RISCHIO	3
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Manipolazioni del mercato (art. 185 Decreto Leg.vo 58/1998) – art. 25 sexies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela del regolare funzionamento del mercato finanziario
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Diffondere notizie false o porre in essere artifici atti a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo generico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 400 a 1000 quote, ovvero dieci volte il prodotto o profitto conseguito dall'ente in caso sia di rilevante entità
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Nessuna
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 2 a 12 anni e multa da 20.000,00 Euro a 5 milioni di Euro
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Sanzioni previste dagli artt. 28, 30, 32 bis e 32 ter CP per una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 2 anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno 2 quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	GESTIONE AMM.
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Processo finanziario, processo amministrativo
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Amministratori, responsabile amministrativo

CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

c) Reati contro il patrimonio

REATO	Riciclaggio (art. 648 bis c.p. – legge 146/2006 – art. 10) – art. 25 octies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa. Compimento di operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 200 a 800 quote ovvero da 400 a 1000 se il reato base è punito con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non superiore a 2 anni le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 Decreto leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 4 a 12 anni e multa da Euro 5.000,00 a Euro 25.000,00. Reclusione da 2 a 6 anni e multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Pena aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale; la pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore a 5 anni
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	-
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO –	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e

PROTOCOLLO	procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter – Legge 146/2006) – art. 25 octies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Patrimonio
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 200 a 800 quote ovvero da 400 a 1000 se il reato base è punito con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 4 a 12 anni e multa da Euro 5.000,00 a Euro 25.000,00. Reclusione da 2 a 6 anni e multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Pena aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale. Pena diminuita se il fatto è di particolare tenuità
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	-
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.) – art. 25 octies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	

SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo commesso dallo stesso soggetto. Compimento di operazioni volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Esclusa punibilità per utilizzo o godimento personale del reo.
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 200 a 800 quote ovvero da 400 a 1000 se il reato base è punito con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non superiore a 2 anni le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 Decreto leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 2 a 8 anni e multa da Euro 5.000 a Euro 25.000. Pena aumentata se fatto commesso nell'esercizio dell'attività professionale. Reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il reato-base è punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. In ogni caso, qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416 bis c.p., non potrà essere applicata alcuna riduzione di pena, che si applica nella misura ordinaria prevista dal comma 1 dell'art. 648-ter.1 Inoltre, la pena è: 1) aumentata se i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività bancaria, finanziaria o comunque professionale; 2) diminuita se l'autore della condotta si è adoperato per evitare conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione delle utilità illecite.
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	-
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno

VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione
----------	--

REATO	Ricettazione (art. 648 c.p.) – art. 25 octies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Patrimonio
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Acquisto, ricezione o occultamento di denaro, cose provenienti da qualsiasi delitto o intromissione nel farli acquistare, ricevere o occultare
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 200 a 800 quote ovvero da 400 a 1000 se il reato base è punito con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 2 a 8 anni e multa da Euro 516,00 a Euro 10.329,00 Pena aumentata se il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitto di rapina aggravata, estorsione aggravata, furto aggravato; riduzione della pena se il fatto è di particolare tenuità: reclusione sino a 6 anni e la multa sino a € 516,00). Reclusione da 1 a 4 anni e multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità: (i) reclusione sino a 6 anni e multa sino a euro 1.000, nel caso di denaro o cose provenienti da delitto; (ii) reclusione sino a 3 anni e multa sino a euro 800, nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	-
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO –	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e

PROTOCOLLO	procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi di contanti (art. 493 ter cp) – art. 25 octies.1 Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Patrimonio
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Utilizzare indebitamente, non essendone il titolare, carte di credito o di pagamento o documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi Falsificare o alterare ovvero possedere, cedere o acquistare tali documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 300 a 800 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2 Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 310 a euro 1.550
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita confisca
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita.
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA’ DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater
--------------	--

	cp) – art. 25 octies.1 Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Patrimonio
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o, in qualsiasi modo, procurare a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione sino a 2 anni e multa sino a euro 1.000
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita confisca
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita.
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Frode informatica (art. 640 ter cp) – art. 25 octies.1 Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Patrimonio
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema

	informatico o telematico o ad esso pertinenti, quando il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita confisca
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita.
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Ogni altro delitto con la fede pubblica, contro il patrimonio che ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti – art. 25 octies.1 Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Patrimonio, fede pubblica
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Salvo che il fatto non integri altro illecito sanzionato più gravemente, ogni altro delitto con la fede pubblica, contro il patrimonio che ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote (se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni)

	Da 300 a 800 quote (se il delitto è punito con la pena della reclusione NON inferiore ai dieci anni)
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Cfr. fattispecie delittuose
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Cfr. fattispecie delittuose
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Cfr. fattispecie delittuose
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

d) Delitti informatici

REATO	Delitti informatici (art. 615 ter c.p.) – art. 24 bis Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Patrimonio
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 100 a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 lett. a), b) ed e) Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione sino a 3 anni. Pena aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio, investigatore privato se abusano dei poteri e qualità e doveri con

	violenza sulle cose o alle persone, se deriva la distruzione del programma o dei dati, se riguardano sistemi relativi all'ordine pubblico
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	-
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite solo nelle ipotesi aggravate. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 quater c.p.) – art. 24 bis Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Patrimonio
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedirle o interromperle. Rivelare, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico.
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 100 a 500
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 lett. a, b, ed e) Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni. Reclusione da 3 a 8 anni se il fatto è commesso (i) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; (ii) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla

	funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; (iii) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	-
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Delitti informatici (617 quinquies c.p.) – art. 24 bis Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Patrimonio
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 100 a 500
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA	Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 lett. a, b, ed e) Decreto Leg.vo

GIURIDICA	231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 1 a 4 anni. Reclusione da 3 a 8 anni se il fatto è commesso (i) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; (ii) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; (iii) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	-
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Delitti informatici (635 bis c.p.) – art. 24 bis Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Patrimonio
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Distuggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 100 a 500
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 lett. a), b), ed e) Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da sei mesi a 3 anni. Pena aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona ovvero con l'abuso della qualità di operatore del sistema

SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	-
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite solo per ipotesi aggravate. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Delitti informatici (635 ter c.p.) – art. 24 bis Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Patrimonio
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, da ente pubblico o comunque di pubblica utilità
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 100 a 500
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 lett. a), b), ed e) Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 1 a 4 anni. Pena aumentata se deriva distruzione, cancellazione, alterazione dei dati, informazioni e programmi; pena ulteriormente aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona ovvero con l'abuso della qualità di operatore del sistema
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	-
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite solo per ipotesi aggravate. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi

FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Delitti informatici (635 quater c.p.) – art. 24 bis Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Patrimonio
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Mediante condotte ex art. 635 bis e attraverso trasmissione o introduzioni di dati, informazioni o programmi distrugge, danneggia o rende inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 100 a 500
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 lett. a), b), ed e) Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 1 a 5 anni. Pena aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona ovvero con l'abuso della qualità di operatore del sistema
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	-
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite solo per ipotesi aggravate. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e

	modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Delitti informatici (635 quinquies c.p.) – art. 24 bis Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Patrimonio
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Mediante condotte ex art. 635 bis e attraverso trasmissione o introduzioni di dati, informazioni o programmi distrugge, danneggia o rende inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 100 a 500
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 lett. a), b), ed e) Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 1 a 4 anni. Pena aumentata se deriva distruzione, cancellazione, alterazione dei dati, informazioni e programmi; pena ulteriormente aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona ovvero con l'abuso della qualità di operatore del sistema
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	-
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite solo per ipotesi aggravate. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Delitti informatici (615 quater c.p.) – art. 24 bis Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Inviolabilità del domicilio

SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Abusivamente procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Sino a 300
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 lett. b) ed e) Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione sino a 1 anno e multa sino ad € 5.164,00. Pena aumentata se aggravanti ex art. 617 quater c.p.
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	-
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Delitti informatici (615 quinquies c.p.) – art. 24 bis Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Inviolabilità del domicilio
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Abusivamente procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque,

	mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Sino a 300
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 lett. b) ed e) Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione sino a 2 anni e multa sino ad € 10.329,00. Pena aumentata se aggravanti ex art. 617 quater c.p.
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	-
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Delitti informatici (491 bis c.p.) – art. 24 bis Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Delitti contro pubblica fede
SOGGETTO ATTIVO	Pubblico ufficiale o chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Falsità in atti in documenti informatici
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Sino a 400

MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 lett. c), d) ed e) Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione, vedi capo III titolo VII libro II c.p.
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	-
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	vedi capo III titolo VII libro II c.p. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Delitti informatici (640 quinquies c.p.) – art. 24 bis Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Delitti contro patrimonio
SOGGETTO ATTIVO	Soggetto che presta servizio di certificazione di firma digitale
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Rilascio certificato qualificato violando obblighi previsti dalla legge
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Sino a 400
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 lett. c), d) ed e) Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione sino a 3 anni e multa da € 51,00 a € 1032,00
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	-
MISURA CAUTELARE	Non consentite

PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Frode informatica (art. 640 ter c.p.) – art. 24 Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Patrimonio
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Alterazione sistema informatico telematico, intervento su dati informazioni o programmi informatici
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Sino a 500
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 lett. c), d) ed e) Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 51,00 ad € 1032,00 Pena aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema o in danno allo Stato o ente pubblico; pena ulteriormente aumentata se commessa con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale di uno o più soggetti
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	-
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite solo per le ipotesi aggravate. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI	Tutti

RESPONSABILI	
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

e) Reati associativi

REATO	Associazione per delinquere (art. 416, co 6 c.p.) – art. 24-ter Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Ordine Pubblico
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Associazione allo scopo di commettere delitti di cui agli artt. 600, 601, 602 c.p., 12 T.U. immigrazione
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 400 a 1.000 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non inferiore ad un anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001. Se l'ente o una sua unità viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato: interdizione definitiva ex art. 16, co. 3 Decreto Leg.vo 231/2001.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Chi promuove, costituisce od organizza l'associazione nonché i capi: reclusione da cinque a quindici anni; per la sola partecipazione: reclusione da quattro a nove anni. Pena aumentata se gli associati scendono in armi ovvero se gli associati sono dieci o più ovvero se l'associazione è finalizzata alla commissione dei reati di cui agli artt. 600 bis ss. c.p.
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO –	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e

PROTOCOLLO	procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) – art. 24-ter Decreto Leg.vo 231/2001 (e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso art. 416-bis)
BENE GIURIDICO PROTETTO	Ordine Pubblico
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Far parte di una associazione di tipo mafioso (avvalersi della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne consegue per commettere delitti)
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 400 a 1.000 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non inferiore ad un anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001. Se l'ente o una sua unità viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato: interdizione definitiva ex art. 16, co. 3 Decreto Leg.vo 231/2001.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Chi promuove, costituisce od organizza l'associazione nonché i capi: reclusione da dodici a diciotto anni; per la sola partecipazione: reclusione da dieci quindici anni. Pena aumentata se l'associazione è armata, se l'associazione si mantiene mediante il prezzo, il prodotto o il profitto dei reati commessi,
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416- ter c.p.) – art. 24-ter Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Ordine Pubblico
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Accettare la promessa di procurare voti mediante le modalità dell'associazione mafiosa, in cambio dell'erogazione (o la promessa di erogazione) di denaro o altra utilità
ELEMENTO SOGGETTIVO	dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 400 a 1.000 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non inferiore ad un anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001. Se l'ente o una sua unità viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato: interdizione definitiva ex art. 16, co. 3 Decreto Leg.vo 231/2001.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da quattro a dieci anni
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) – art. 24-ter Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Patrimonio
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque

SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Sequestrare una persona allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della sua liberazione
ELEMENTO SOGGETTIVO	
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 400 a 1.000 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non inferiore ad un anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001. Se l'ente o una sua unità viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato: interdizione definitiva ex art. 16, co. 3 Decreto Leg.vo 231/2001.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da venticinque a trenta anni; pena diminuita nei confronti del concorrente dissociatosi che si adopera per mettere in libertà il sequestrato
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90) – art. 24-ter Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Ordine Pubblico
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Immissione, importazione, esportazione sul mercato di sostanze stupefacenti o psicotrope
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 400 a 1.000 quote

MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non inferiore ad un anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001. Se l'ente o una sua unità viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato: interdizione definitiva ex art. 16, co. 3 Decreto Leg.vo 231/2001.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione: reclusione non inferiore a vent'anni; per la sola partecipazione: reclusione non inferiore a dieci anni. Pena aumentata se gli associati fanno uso di sostanze stupefacenti, se l'associazione utilizza armi, se le sostanze sono alterate in modo da risultare accentuata la potenzialità lesiva. Pena diminuita per chi si è adoperato per assicurare le prove del reato o sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei reati.
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Associazione a delinquere (art. 416, no comma 6 c.p.) – art. 24-ter Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Ordine Pubblico
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Associazione allo scopo di commettere più delitti
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 300 a 800 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non inferiore ad un anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001. Se l'ente o una sua unità viene stabilmente utilizzato allo scopo

	unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato: interdizione definitiva ex art. 16, co. 3 Decreto Leg.vo 231/2001.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Chi promuove, costituisce od organizza l'associazione nonché i capi: reclusione da tre a sette anni; per la sola partecipazione: reclusione da uno a tre anni. Pena aumentata se gli associati scendono in armi ovvero se gli associati sono dieci o più ovvero se l'associazione è finalizzata alla commissione dei reati di cui agli artt. 600 bis ss. c.p.
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Delitti di cui all'art. 407, co. 2, lett. a) c.p.p. – art. 24-ter Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Vd. Art. 407 c.p.p.
SOGGETTO ATTIVO	Vd. Art. 407 c.p.p.
SOGGETTO PASSIVO	Vd. Art. 407 c.p.p.
ELEMENTO OGGETTIVO	Vd. Art. 407 c.p.p.
ELEMENTO SOGGETTIVO	Vd. Art. 407 c.p.p.
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 300 a 800 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non inferiore ad un anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001. Se l'ente o una sua unità viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato: interdizione definitiva ex art. 16, co. 3 Decreto Leg.vo 231/2001.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Vd. Art. 407 c.p.p.

SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

f) Falsità

REATO	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) – art. 25-bis Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Pubblica fede
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Contraffazione monete aventi corso legale nello stato, alterazione di monete per dare apparenza di valore maggiore, introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte, acquisto di monete falsificate
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo, dolo specifico per n. 4)
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 300 a 800 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non superiore ad un anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da tre a dodici anni, multa da € 516,00 ad € 3.098,00
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi

REATO	
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Alterazione monete (art. 454 c.p.) – art. 25-bis Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Pubblica fede
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Alterazione delle monete scemandone il prezzo, messa in circolazione di monete sì alterate
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non superiore ad un anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da uno a cinque anni, multa da € 103,00 ad € 516,00
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno

VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione
----------	--

REATO	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) – art. 25-bis Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Pubblica fede
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Contraffazione della carta filigranata usata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, acquisto, detenzione, alterazione di tale carta contraffatta
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non superiore ad un anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da due a sei anni, multa da € 309,00 ad € 1.032,00
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) – art. 25-bis Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Pubblica fede

SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Fabbricazione, acquisto, detenzione, alienazione di filigrane, programmi e dati informatici destinati alla contraffazione di valori di bollo o di carta filigranata
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non superiore ad un anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da uno a cinque anni, multa da € 103,00 ad € 516,00
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) – art. 25-bis Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Pubblica fede
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Introduzione nel territorio dello stato, acquisto o detenzione di monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione; spendita o messa in circolazione delle dette monete
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	In relazione all'art. 453 da 300 a 800 quote In relazione all'art. 454 fino a 500 quote

MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non superiore ad un anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pene di cui agli artt. 453 e 454 ridotte di un terzo
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) – art. 25-bis Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Pubblica fede
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Spendita o messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 200 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	-
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione fino a sei mesi o multa fino ad € 1.032,00
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
MISURA CAUTELARE	Non consentita

PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) – art. 25-bis Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Pubblica fede
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Fare uso di valori di bollo contraffatti o alterati
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Se i valori sono ricevuti in buona fede, fino a 200 quote Altrimenti, fino a 300 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	-
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad € 516,00, pene di cui all'art. 457, ridotte di un terzo
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO –	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e

PROTOCOLLO	procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) – art. 25-bis Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Pubblica fede
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Contraffazione o alterazione di valori di bollo, introduzione nel territorio dello Stato, acquisto detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Sanzioni di cui alle lett. a), c) e d) art. 25-bis Decreto Leg.vo 231/2001
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non superiore ad un anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pene di cui agli artt. 453, 455 e 457 c.p.
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) – art. 25-bis Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO	Pubblica fede

PROTETTO	
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Contraffazione o alterazione di marchi, segni distintivi, prodotti nazionali; utilizzo di tali marchi o segni contraffatti o alterati
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano per una durata non superiore ad un anno, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena della reclusione da sei mesi a tre anni e multa da € 2.500,00 ad € 25.000,00, pena aumentata se oggetto di contraffazione sono i brevetti, modelli o disegni industriali
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite sono per l'ipotesi aggravata
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) – art. 25-bis Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Pubblica fede
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Contraffazione o alterazione di marchi, segni distintivi, prodotti nazionali; utilizzo di tali marchi o segni contraffatti o alterati, fuori dai casi dell'art. 473 c.p.
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo, dolo specifico nel co. 2
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA	Si applicano per una durata non superiore ad un anno, le sanzioni

PER LA PERSONA GIURIDICA	interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena della reclusione da uno a quattro anni e multa da € 3.500,00 ad € 35.000,00, pena aumentata se condotta posta in essere al fine di trarne profitto
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite sono per l'ipotesi aggravata
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

g) Delitti contro l'industria ed il commercio

REATO	Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) – art. 25-bis.1. Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Industria e commercio
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio mediante violenza mezzi fraudolenti
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	-
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena della reclusione fino a due anni e multa da € 103,00 ad € 1.032,00
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA	Consentite

AUTRICE DEL REATO	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) – art. 25-bis.1. Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Industria e commercio
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque esercita un'attività commerciale
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Consegnare all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero diversa, per origine, provenienza, quantità, qualità, da quella dichiarata o pattuita
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	-
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena della reclusione fino a due anni o con la multa fino ad € 2.065,00
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti

INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) – art. 25-bis.1. Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Industria e commercio
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque esercita un'attività commerciale
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Messa in vendita o in commercio di sostanze alimentari non genuine
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	-
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena della reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino ad € 1.032,00
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) – art. 25-bis.1. Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Industria e commercio
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Messa in vendita o in circolazione opere d'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	-
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena della reclusione fino a 2 anni e la multa fino ad € 2.000,00
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) – art. 25-bis.1. Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Industria e commercio
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO	Fabbricazione o utilizzo industriale di beni realizzati usurpando un

OGGETTIVO	titolo di proprietà industriale o in violazione di esso; introduzione nel territorio dello stato, detenzione per la vendita, messa in vendita degli stessi prodotti
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo, dolo specifico per co. 2
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	-
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena della reclusione fino a 2 anni e la multa fino ad € 20.000,00
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) – art. 25-bis.1. Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Industria e commercio
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine di prodotti agroalimentari; introduzione nel territorio dello stato, detenzione per la vendita, messa in vendita degli stessi prodotti
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo, dolo specifico per co. 2
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA	-

PER LA PERSONA GIURIDICA	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena della reclusione fino a 2 anni e la multa fino ad € 20.000,00
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) – art. 25-bis.1. Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Industria e commercio
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, porre in essere atti di concorrenza con violenza o minaccia
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 800 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena della reclusione da 2 a 6 anni; pena aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata dallo Stato
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite

MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) – art. 25-bis.1. Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Industria e commercio
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi, segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando nocumento all'industria nazionale
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 800 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena della reclusione da 1 a 5 anni e multa non inferiore ad € 516,00; pena aumentata se per i marchi o per i segni distintivi sono state osservate le norme sulla tutela della proprietà industriale
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0

SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

h) Delitti con finalità di terrorismo

REATO	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico – art. 25 quater decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Ordine pubblico
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Terrorismo o eversione dell'ordine democratico
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni: da 200 a 700 quote Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo: da 400 a 1.000 quote.
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. Sanzione interdittiva perpetua ex art. 16, c. 3 Decreto Leg.vo 231/2001, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in commento.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Vd pena prevista per i delitti aventi finalità d terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi speciali o dalla Convenzione Internazionale
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno

VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione
----------	--

i) Reati contro la persona

REATO	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.) – art. 25 quater.1 Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Personalità individuale
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	1) In assenza di esigenze terapeutiche, cagionare una mutilazione degli organi genitali femminili. 2) In assenza di esigenze terapeutiche, provocare, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili da cui deriva una malattia del corpo o della mente
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 300 a 700 quote.
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. Sanzione interdittiva perpetua ex art. 16, c. 3 Decreto Leg.vo 231/2001, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in commento.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 4 a 12 anni (comma 1) Reclusione da 3 a 7 anni (comma 2). Pena diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. Pena aumentata se il fatto è commesso a danno di un minore o se è commesso a scopo di lucro
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita.
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) – art. 25 quinquies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Personalità individuale
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurre o mantenere una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola ad attività illecite, con sfruttamento, violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 300 a 800 quote.
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. Sanzione interdittiva perpetua ex art. 16, c. 3 Decreto Leg.vo 231/2001, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in commento.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da otto a vent'anni
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Tratta di persone (art. 601 c.p.) – art. 25 quinquies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Personalità individuale

SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Reclutamento, introduzione nel territorio dello stato, trasferimento, trasporto, cessione di persone che si trovano in stato di soggezione continuativa
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 300 a 800 quote.
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. Sanzione interdittiva perpetua ex art. 16, c. 3 Decreto Leg.vo 231/2001, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in commento.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da otto a vent'anni
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) – art. 25 quinquies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Personalità individuale
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Acquisto, alienazione, cessione di persone
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA	Da 300 a 800 quote.

PERSONA GIURIDICA	
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. Sanzione interdittiva perpetua ex art. 16, c. 3 Decreto Leg.vo 231/2001, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in commento.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da otto a vent'anni
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) – art. 25 quinquies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Personalità individuale
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Svolgimento di attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, con violenza, minaccia, intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o necessità dei lavoratori
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 300 a 800 quote.
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. Sanzione interdittiva perpetua ex art. 16, c. 3 Decreto Leg.vo 231/2001, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in commento.

SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da cinque a otto anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.) – art. 25 quinquies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Personalità individuale
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Reclutare o indurre alla prostituzione di persona di età inferiore a diciotto anni; Favorire, sfruttare, gestire, organizzare, controllare la prostituzione minorile; Compiere atti sessuali con persona di età inferiore a diciotto anni in cambi di un corrispettivo in denaro o altra utilità
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 300 a 800 quote. Da 200 a 700 quote nell'ipotesi del compimento di atti sessuali
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. Sanzione interdittiva perpetua ex art. 16, c. 3 Decreto Leg.vo 231/2001, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in commento.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da sei a dodici anni e multa da 15.000 a 150.000 euro; Reclusione da uno a sei anni e multa da 1.500 a 6.000 euro nel caso di compimento di atti sessuali.
SANZIONE ACCESSORIA PER LA	Consentite

PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.) – art. 25 quinquies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Personalità individuale
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Realizzare esibizioni o spettacoli pornografici utilizzando minori o indurli a parteciparvi; commercio di materiale pedopornografico; Distribuzione, divulgazione, diffusione, pubblicizzazione ovvero cessione gratuita di materiale pedopornografico.
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 300 a 800 quote; Da 200 a 700 quote nell'ipotesi della distribuzione
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. Sanzione interdittiva perpetua ex art. 16, c. 3 Decreto Leg.vo 231/2001, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in commento.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da sei a dodici anni e multa da 24.000 a 240.000 euro; Reclusione da uno a cinque anni e multa da 2.582 a 51.645 euro nell'ipotesi della distribuzione
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi

FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.) – art. 25 quinquies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Personalità individuale
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Organizzare o propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione in danno ai minori
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 300 a 800 quote.
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. Sanzione interdittiva perpetua ex art. 16, c. 3 Decreto Leg.vo 231/2001, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in commento.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da sei a dodici anni e multa da 15.493 a 154.937 euro
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti

CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) – art. 25 quinquies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Personalità individuale
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Procurarsi o detenere materiale pedopornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 200 a 700 quote.
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. Sanzione interdittiva perpetua ex art. 16, c. 3 Decreto Leg.vo 231/2001, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in commento.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione fino a tre anni e multa non inferiore a 1.549 euro
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.) – art. 25 quinquies Decreto Leg.vo 231/2001
--------------	--

BENE GIURIDICO PROTETTO	Personalità individuale
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Adescare un minore agli anni sedici allo scopo di commettere un delitto contro la personalità individuale
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 200 a 700 quote.
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. Sanzione interdittiva perpetua ex art. 16, c. 3 Decreto Leg.vo 231/2001, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in commento.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione fino da uno a tre anni
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Omicidio colposo (art. 589 c.p.) – art. 25 septies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Vita e incolumità individuale
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Cagionare la morte di una persona
ELEMENTO SOGGETTIVO	colpa

SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	1.000 quote se il fatto è commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 Decreto Leg.vo 123/2007; non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote, se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da due a sette anni Pena aumentata se deriva la morte di più persone
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Lesioni colpose (art. 590 c.p.) – art. 25 septies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Vita e incolumità individuale
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Cagionare lesioni personali gravi o gravissime
ELEMENTO SOGGETTIVO	colpa
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	non superiore a 250 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001, per una durata non superiore a sei mesi.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da tre mesi ad un anno e multa da 500 a 2.000 euro, nel caso di lesioni gravi; Reclusione da uno a tre anni, nel caso di lesioni gravissime;

	Pena aumentata se deriva la lesione di più persone
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

I) Reati contro il diritto di autore

REATO	Protezione diritto di autore (art. 171 L. 633/1941) – art. 25 novies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Diritto di autore
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Mettere a disposizione del pubblico, mediante immissione in un sistema di rete telematica, un'opera d'ingegno protetta o una sua parte
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001, per una durata non superiore ad un anno. Sanzioni interdittivi previste dall'art. 174 quinquies L. 633/1941
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena della multa da 51 a 2.065 euro; Pena della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a 516 euro, se l'opera altrui non era destinata alla pubblicazione, è stata usurpata la paternità dell'opera, vi è stata deformazione, mutilazione o altra modifica dell'opera
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite

MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Protezione diritto di autore (art. 171-bis L. 633/1941) – art. 25 novies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Diritto di autore
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Importare, distribuire, vendere, detenere a scopo industriale o commerciale, concedere in locazione o duplicare abusivamente programmi non contrassegnati dalla SIAE; Riprodurre, distribuire, presentare, comunicare in pubblico il contenuto di una banca dati non contrassegnata SIAE
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001, per una durata non superiore ad un anno. Sanzioni interdittivi previste dall'art. 174 quinquies L. 633/1941
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2.582 a 15.493 euro
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL	0

RISCHIO	
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Protezione diritto di autore (art. 171-ter L. 633/1941) – art. 25 novies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Diritto di autore
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione in pubblico di un'opera destinata al circuito televisivo, cinematografico, opere letterarie o drammatiche
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001, per una durata non superiore ad un anno. Sanzioni interdittivi previste dall'art. 174 quinquies L. 633/1941
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2.582 a 15.493 euro
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Protezione diritto di autore (art. 171-septies L. 633/1941) – art.
--------------	---

	25 novies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Diritto di autore
SOGGETTO ATTIVO	Produttori o importatori dei supporti non soggetti a contrassegno
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Mancata comunicazione alla SIAE, entro 30 giorni dall'immissione nel mercato, dei dati necessari per l'identificazione del prodotto; Dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli oneri di cui all'art. 181-bis L. 633/1941
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001, per una durata non superiore ad un anno. Sanzioni interdittivi previste dall'art. 174 quinquies L. 633/1941
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2.582 a 15.493 euro
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Protezione diritto di autore (art. 171-octies L. 633/1941) – art. 25 novies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Diritto di autore
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Produzione, vendita, importazione, installazione, modifica di apparati o parti di essi atte alla decodificazione di trasmissione audiovisive
ELEMENTO	Dolo specifico

SOGGETTIVO	
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001, per una durata non superiore ad un anno. Sanzioni interdittive previste dall'art. 174 quinquies L. 633/1941
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2.582 a 25.822 euro; Pena aumentata se il fatto è di rilevante entità
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

m) Reati contro l'immigrazione

REATO	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, c. 12-bis Decreto Leg.vo 286/1998) – art. 25 duodecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Immigrazione
SOGGETTO ATTIVO	Datore di lavoro
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Impiegare lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o scaduto e per il quale non è stato richiesto il rinnovo, quando i lavoratori sono più di tre o minori di età, o sottoposti a condizioni di sfruttamento
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno.

GIURIDICA	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena della reclusione da sei mesi a tre anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato, aumentata da un terzo alla metà
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Razzismo e Xenofobia (art. 3, c. 3 bis L. 13 ottobre 1975, n. 654 – articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. c), Dlgs 1 marzo 2018, n. 21. A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, Dlgs 1 marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del presente articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 604-bis c.p.) – art. 25 terdecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Eguaglianza
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi fondate sulla negazione o minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 200 a 800 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva

SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena della reclusione da due a sei anni
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

n) Reati ambientali

REATO	Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela dell'ambiente
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Compromettere o deteriorare significativamente acque, arie, ecosistemi, biodiversità
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 250 a 600 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 Decreto Leg.vo 231/2001, per una durata non superiore ad un anno.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 10.000 a 100.000 euro. Pena aumentata se l'inquinamento è prodotto in un'area protetta.
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore

PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela dell'ambiente
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Cagionare abusivamente un disastro ambientale
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 400 a 800 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 Decreto Leg.vo 231/2001.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena della reclusione da cinque a quindici anni. Pena aumentata se il disastro è prodotto in un'area protetta
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO –	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e

PROTOCOLLO	procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela dell'ambiente
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Inquinare l'ambiente o cagionare abusivamente un disastro ambientale
ELEMENTO SOGGETTIVO	Colpa
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 200 a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Non previste
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pene previste dagli articoli 452-bis e 452-quater c.p. diminuite da un terzo a due terzi
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Associazione per delinquere finalizzata a delitti ambientali (art. 452-octies c.p.) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela dell'ambiente
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque

SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Associazione a delinquere o associazione mafiosa finalizzata a commettere delitti contro l'ambiente
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 300 a 1.000 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Non previste
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pene previste dagli articoli 416 e 416-bis c.p. aumentate
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela dell'ambiente
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, detenzione illegittima di materiale ad alta radioattività
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 250 a 600 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Non previste
SANZIONE PER LA	Pene della reclusione da due a sei anni e della multa da 10.000 a

PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	50.000 euro. Pena aumentata se dal fatto deriva deterioramento di acque, aria, ecosistema
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Polizia dei costumi
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	1) fuori dai casi consentiti, uccidere, catturare o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta 2) fuori dai casi consentiti, distruggere, prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta 3) salvo che il fatto costituisca più grave reato, fuori dai casi consentiti, violare i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo o colpa
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 250 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Non previste
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Arresto da 1 a sei mesi o ammenda fino a euro 4.000 (comma 1) Ammenda fino a euro 4.000 (comma 2) Arresto da 2 a 8 mesi e ammenda fino a euro 10.000 (comma 3)

SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Polizia dei costumi
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Distruzione o alterazione di bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo o colpa
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 150 a 250 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Non previste
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pene dell'arresto fino a diciotto mesi e dell'ammenda non inferiore a 3.000 euro.
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL	Non consentite

REATO	
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi (art. 137 Decreto Leg.vo 152/2006) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela delle acque
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	c. 3: Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose c. 5: Scarico di acque contenenti sostanze pericolose superando il limite fissato dal Decreto Leg.vo 152/2006; c. 13: Scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze per cui vige il divieto assoluto di riversamento; c. 2 scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione c. 11 mancato rispetto del divieto di scarico degli artt. 103 e 104 del Decreto Leg.vo 152/2006
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo o colpa
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 150 a 250 quote per i commi 3, 5, 13; Da 200 a 300 quote per i commi 2 e 11;
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001 per una durata non superiore a sei mesi, solo per le ipotesi dei commi 2 e 11
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Vedere art. 137, c. 2, 3, 5, 11 e 13 Decreto Leg.vo 152/2006
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite

FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 Decreto Leg.vo 152/2006) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela dell'ambiente
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti non pericolosi o pericolosi senza l'autorizzazione (c. 1, lett. a)); depositare rifiuti sanitari pericolosi (c. 6); gestire discariche non autorizzate (c. 3); effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti (c. 5)
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo o colpa
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 250 quote per i commi 1, lett. a) e 6; Da 150 a 250 quote per i commi 1, lett. b), 3 e 5; Da 200 a 300 quote nel caso in cui le discariche ex art. 256, c. 3 siano destinati allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Sanzioni ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001 per una durata non superiore a sei mesi, solo per le ipotesi del comma 3
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Vedere art. 256, c. 1, 3, 5 e 6 Decreto Leg.vo 152/2006
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti

INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Bonifica dei siti (art. 257 Decreto Leg.vo 152/2006) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela dell'ambiente
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Cagionare l'inquinamento del suolo, sottosuolo, delle acque con superamento delle concentrazioni soglie di rischio.
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo o colpa
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 250 quote; Da 150 a 250 quote, nel caso in cui l'inquinamento sia causato da sostanze pericolose
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Non previste
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena dell'arresto da sei mesi a un anno o dell'ammenda da 2.600 a 26.000 euro. Pena aumentata in caso di mancata comunicazione ex art. 252 Decreto Leg.vo 152/2006 e nel caso in cui l'inquinamento sia causato da sostanze pericolose
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 Decreto Leg.vo 152/2006) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela dell'ambiente
SOGGETTO ATTIVO	Imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Fornire false dichiarazioni su natura, composizione, caratteristiche dei rifiuti nel certificato di analisi rifiuti
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 150 a 250 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Non previste
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena della reclusione fino a due anni
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Traffico illecito di rifiuti (art. 259 Decreto Leg.vo 152/2006) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela dell'ambiente
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Effettuare una illecita spedizione di rifiuti

ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo o colpa
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 150 a 250 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Non previste
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena dell'ammenda da 1.550 a 26.000 euro. Pena aumentato in caso di rifiuti pericolosi.
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 Decreto Leg.vo 152/2006 - articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. q), Dlgs 1 marzo 2018, n. 21. A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, Dlgs 1 marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del presente articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 452-quaterdecies c.p.) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela dell'ambiente
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Cessione, ricezione, trasporto, gestione abusiva, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate, di ingenti quantità di rifiuti
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 300 a 500 quote, da 400 a 800 quote nel caso di rifiuti radioattivi
MISURA INTERDITTIVA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2

PER LA PERSONA GIURIDICA	Decreto Leg.vo 231/2001 per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in commento, si applica la sanzione interdittiva definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, c. 3 Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena della reclusione da uno a sei anni. Pena della reclusione da tre a otto anni nel caso di rifiuti radioattivi
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis, 32-ter, 33 c.p.
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis Decreto Leg.vo 152/2006) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela dell'ambiente
SOGGETTO ATTIVO	Trasportatore di rifiuti
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Fornire false dichiarazioni nel certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito della tracciabilità dei rifiuti (c. 6); Omettere di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE ovvero accompagna il trasporto con un certificato di analisi rifiuti falso (c. 7) ovvero accompagnare il trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SINISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (c. 8)
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 150 a 250 quote, Da 200 a 300 quote nel caso scheda sinistri di rifiuti pericolosi

	fraudolentemente falsa
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Non previste
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pene previste dagli artt. 483, 477 e 482 c.p.
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentita. La misura cautelare non può avere durata superiore ad un anno, in caso di condanna non può avere durata superiore ad un anno e 4 mesi
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Stabilimento (art. 279, c. 5 Decreto Leg.vo 152/2006) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela dell'ambiente
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque nell'esercizio dello stabilimento
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Violazione dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo o colpa
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 250 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Non previste
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pene dell'arresto fino ad un anno
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite

MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 e 2 L. 150/1992) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela specie animali e vegetali in via di estinzione
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Importazione, esportazione di esemplari senza il prescritto certificato o licenza; mancata osservazione delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli animali; utilizzo di esemplari in modo difforme dalle prescrizioni; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di legge; detenzione, acquisto, commercio a scopo di lucro di esemplari senza la prescritta documentazione, in violazione del Regolamento (CE) n. 338/1997 del 9 dicembre 1996
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo o colpa
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 250 quote Da 150 a 250 quote (in caso di recidiva per le specie elencate nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/1997 del 9 dicembre 1996)
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Non previste
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 15.000 a 150.000 euro; in caso di recidiva, pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 30.000 a 300.000 euro (per le specie elencate nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/1997 del 9 dicembre 1996). Pena dell'arresto da sei mesi ad un anno o dell'ammenda da 20.000 a 200.000 euro; in caso di recidiva, pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da 20.000 a 200.000 euro (per le specie elencate nell'allegato B e C del Regolamento (CE) n. 338/1997 del 9 dicembre 1996)

SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 6, c. 4 L. 150/1992 – articolo abrogato dall'art. 16, c. 1 lett. a) Dlgs 5 agosto 202, n. 135, si vedano ora gli artt. 3 e 4 del citato Dlgs 135/2022) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela specie animali e vegetali in via di estinzione
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo o colpa
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 250 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Non previste
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da 15.000 a 300.000 euro
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite

FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 3-bis L. 150/1992) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela specie animali e vegetali in via di estinzione
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato; utilizzo di certificati o licenze false o alterate
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 250 quote (se il reato è punito con la pena della reclusione non superiore nel massimo ad un anno); Da 150 a 250 quote (se il reato è punito con la pena della reclusione non superiore nel massimo a due anni); Da 200 a 300 quote (se il reato è punito con la pena della reclusione non superiore nel massimo a tre anni); Da 300 a 500 quote (se il reato è punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni);
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Non previste
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III c.p.
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti

INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3, c. 6 L. 549/1993) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, commercializzazione di sostanze lesive di cui alla Tabella A allegata alla L. 549/1993
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo o colpa
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 150 250 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Non previste
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate.
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8 e 9 Decreto Leg.vo 202/2007) – art. 25 undecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Inquinamento provocato dalle navi
SOGGETTO ATTIVO	Comandante di una nave, membri dell'equipaggio, proprietario o armatore della nave
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Versamento in mare o causare lo sversamento in mare delle sostanze inquinanti di cui all'art. 2 del Decreto Leg.vo 202/2007
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo e colpa
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 250 quote (per l'ipotesi colposa di cui all'art. 9, c. 1 Decreto Leg.vo 202/2007) Da 150 a 250 quote (per l'ipotesi colposa aggravata di cui all'art. 9, c. 2 Decreto Leg.vo 202/2007 e per l'ipotesi dolosa di cui all'art. 8, c. Decreto Leg.vo 202/2007) Da 200 a 300 quote (per l'ipotesi dolosa aggravata di cui all'art. 8, c. 2 Decreto Leg.vo 202/2007)
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001 per una durata non superiore a sei mesi, per le sole ipotesi di reato colposo aggravato e doloso. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in commento, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, c. 3, del Decreto Leg.vo 231/2001.
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Pena dell'ammenda da 10.000 a 30.000, nel caso di reato colposo; pena aumentata se la violazione causa danni permanenti o di particolare gravità; Pena dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 10.000 a 50.000 euro, nel caso di reato doloso; pena aumentata se la violazione causa danni permanenti o di particolare gravità.
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e

	modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

o) Reati nel gioco e nelle scommesse

REATO	Frode in competizioni sportive (art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401) – art. 25 quaterdecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque, partecipante alla competizione sportiva
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione; compiere atti fraudolenti volti al medesimo scopo; accettare (da parte del partecipante alla competizione) il denaro o altra utilità o vantaggio o accogliere la promessa
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001 per una durata non inferiore a un anno
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da due a sei anni e multa da euro 1.000 a euro 4.000; la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000, se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite ex art. 5 L 401/1989; confisca ex art. 5 bis L. 401/1989
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti

CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, comma 1, primo e terzo periodo Legge 13 dicembre 1989, n. 401) – art. 25 quaterdecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela del monopolio fiscale dello Stato, ordine pubblico
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	PA
ELEMENTO OGGETTIVO	Esercitare abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario; organizzare scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE); organizzare, esercitare, raccogliere a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. anche nel caso di giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; svolgere in Italia, senza concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 TU pubblica sicurezza, qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o, in qualsiasi modo, la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero; raccogliere o prenotare giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, senza usufruire dell'apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001 per una durata non inferiore a un anno
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 3 a 6 anni e multa da 20.000 a 50.000 euro
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite ex art. 5 L 401/1989; confisca ex art. 5 bis L. 401/1989
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA	Non consentite

FISICA AUTRICE DEL REATO	
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, comma 1, secondo e quarto periodo Legge 13 dicembre 1989, n. 401) – art. 25 quaterdecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela del monopolio fiscale dello Stato, ordine pubblico
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	PA
ELEMENTO OGGETTIVO	Organizzare abusivamente pubbliche scommesse su competizioni di persone e animali e giochi di abilità; vendere, sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché partecipare a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione; organizzare, esercitare e raccogliere a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ancorché in presenza della prescritta concessione, ma con modalità tecniche diverse da quelle previste dalla legge; anche nel caso di giochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall’art. 110 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; svolgere in Italia, senza concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’art. 88 TU pubblica sicurezza, qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o, in qualsiasi modo, la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero; raccogliere o prenotare giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, senza usufruire dell’apposita autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 260 quote
MISURA INTERDITTIVA	-

PER LA PERSONA GIURIDICA	
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Arresto da 3 mesi a un anno e ammenda non inferiore a 516 euro
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite ex art. 5 L 401/1989; confisca ex art. 5 bis L. 401/1989
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, comma 2 e 3 Legge 13 dicembre 1989, n. 401) – art. 25 quaterdecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Tutela del monopolio fiscale dello Stato, ordine pubblico
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	PA
ELEMENTO OGGETTIVO	Dare pubblicità all'esercizio di concorsi, giochi o scommesse gestiti secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1 L. 401/1989, anche nel caso di giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; dare pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie da chiunque accettate all'estero, anche nel caso di giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; partecipare a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui all'art. 4, comma 1 L. 401/1989; svolgere in Italia, senza concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 TU pubblica sicurezza, qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o, in qualsiasi modo, la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero; raccogliere o prenotare giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, senza usufruire

	dell'apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 260 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	-
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Arresto fino 3 mesi e ammenda da 51 a 516 euro
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite ex art. 5 L 401/1989; confisca ex art. 5 bis L. 401/1989
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

p) Reati tributari

REATO	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 Dlgs 74/2000) – art. 25 quinquiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	interesse dello Stato alla puntuale e quasi integrale percezione del tributo e, quindi, all'effettiva riscossione delle imposte effettivamente dovute
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	PA
ELEMENTO OGGETTIVO	indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sull'Iva elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico di evasione
SANZIONE PER LA	Fino a 500 quote

PERSONA GIURIDICA	La sanzione è aumentata di un terzo se, a seguito della commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 4 a 8 anni
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite ex art. 12 Dlgs 74/2000; confisca ex art. 12 bis Dlgs 74/2000
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	3
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis Dlgs 74/2000) – art. 25 quinquiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	interesse dello Stato alla puntuale e quasi integrale percezione del tributo e, quindi, all'effettiva riscossione delle imposte effettivamente dovute
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	PA
ELEMENTO OGGETTIVO	indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sull'Iva elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro 100.000
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico di evasione
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 400 quote La sanzione è aumentata di un terzo se, a seguito della commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità

MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite ex art. 12 Dlgs 74/2000; confisca ex art. 12 bis Dlgs 74/2000
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	3
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Dlgs 74/2000) – art. 25 quinquiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	interesse dello Stato alla puntuale e quasi integrale percezione del tributo e, quindi, all'effettiva riscossione delle imposte effettivamente dovute
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	PA
ELEMENTO OGGETTIVO	fuori dai casi previsti dall'art. 2 Dlgs 74/2000, indicare, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: <ul style="list-style-type: none"> a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione

	dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico di evasione
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote La sanzione è aumentata di un terzo se, a seguito della commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 3 a 8 anni
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite ex art. 12 Dlgs 74/2000; confisca ex art. 12 bis Dlgs 74/2000
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	3
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 Dlgs 74/2000) – art. 25 quinquiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	interesse dello Stato alla puntuale e quasi integrale percezione del tributo e, quindi, all'effettiva riscossione delle imposte effettivamente dovute
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	PA
ELEMENTO OGGETTIVO	emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico di evasione

SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 500 quote La sanzione è aumentata di un terzo se, a seguito della commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 4 a 8 anni
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite ex art. 12 Dlgs 74/2000; confisca ex art. 12 bis Dlgs 74/2000
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	3
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis Dlgs 74/2000) – art. 25 quinquiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	interesse dello Stato alla puntuale e quasi integrale percezione del tributo e, quindi, all'effettiva riscossione delle imposte effettivamente dovute
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	PA
ELEMENTO OGGETTIVO	emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico di evasione
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 400 quote La sanzione è aumentata di un terzo se, a seguito della commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità

MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite ex art. 12 Dlgs 74/2000; confisca ex art. 12 bis Dlgs 74/2000
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	3
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Dlgs 74/2000) – art. 25 quinquiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	interesse dello Stato alla puntuale e quasi integrale percezione del tributo e, quindi, all'effettiva riscossione delle imposte effettivamente dovute
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	PA
ELEMENTO OGGETTIVO	salvo che il fatto costituisca più grave reato, occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, ovvero di consentire l'evasione a terzi
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico di evasione
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 400 quote La sanzione è aumentata di un terzo se, a seguito della commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001

SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 3 a 7 anni
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite ex art. 12 Dlgs 74/2000; confisca ex art. 12 bis Dlgs 74/2000
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	3
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 Dlgs 74/2000) – art. 25 quinquiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	interesse dello Stato alla puntuale e quasi integrale percezione del tributo e, quindi, all'effettiva riscossione delle imposte effettivamente dovute
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	PA
ELEMENTO OGGETTIVO	al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico di evasione
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 400 quote La sanzione è aumentata di un terzo se, a seguito della commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità
MISURA INTERDITTIVA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2

PER LA PERSONA GIURIDICA	Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 3 a 7 anni
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite ex art. 12 Dlgs 74/2000; confisca ex art. 12 bis Dlgs 74/2000
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	3
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Dichiarazione infedele (art. 4 Dlgs 74/2000) – art. 25 quinquiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	interesse dello Stato alla puntuale e quasi integrale percezione del tributo e, quindi, all'effettiva riscossione delle imposte effettivamente dovute
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	PA
ELEMENTO OGGETTIVO	Indicazione nella dichiarazione annuale di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti qualora le condotte siano poste in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico di evasione
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 300 quote La sanzione è aumentata di un terzo se, a seguito della commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA	Reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi

PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite ex art. 12 Dlgs 74/2000; confisca ex art. 12 bis Dlgs 74/2000
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	3
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Omessa dichiarazione (art. 5 Dlgs 74/2000) – art. 25 quinquiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	interesse dello Stato alla puntuale e quasi integrale percezione del tributo e, quindi, all'effettiva riscossione delle imposte effettivamente dovute
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	PA
ELEMENTO OGGETTIVO	Mancata presentazione della dichiarazione annuale, qualora l'omissione sia posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico di evasione
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 400 quote La sanzione è aumentata di un terzo se, a seguito della commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi
SANZIONE ACCESSORIA PER LA	Consentite ex art. 12 Dlgs 74/2000; confisca ex art. 12 bis Dlgs 74/2000

PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	3
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Indebita compensazione (art. 10 quater Dlgs 74/2000) – art. 25 quinquiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	interesse dello Stato alla puntuale e quasi integrale percezione del tributo e, quindi, all'effettiva riscossione delle imposte effettivamente dovute
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	PA
ELEMENTO OGGETTIVO	Mancato versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione ai sensi dell'art. 17 Dlgs 241/1997 crediti non spettanti; mancato versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione ai sensi dell'art. 17 Dlgs 241/1997, crediti inesistenti. Qualora, per entrambe le ipotesi, l'omissione sia posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico di evasione
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 400 quote La sanzione è aumentata di un terzo se, a seguito della commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da sei mesi a due anni per l'ipotesi del comma 1; reclusione da un anno e sei mesi a sei anni per l'ipotesi del comma 2.

SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite ex art. 12 Dlgs 74/2000; confisca ex art. 12 bis Dlgs 74/2000
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	3
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

q) Contrabbando

REATO	Reati di contrabbando (D.p.r. 23 gennaio 1973, n. 42) – art. 25 sexiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	diritto dello Stato alla tempestiva ed integrale percezione dei diritti di confine
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Stato
ELEMENTO OGGETTIVO	Vedi fattispecie di cui agli artt. 282 e ss. Dpr 43/1973
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Fino a 200 quote Quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro, fino a 400 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2, lett. c), d) ed e) Decreto Leg.vo 231/2001
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Vedi fattispecie di cui agli artt. 282 e ss. Dpr 43/1973
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite

FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	-0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	OdV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

p) Delitti contro il patrimonio culturale

REATO	Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.) – art. 25 setpiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Patrimonio culturale
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Alienare o immettere sul mercato beni culturali senza la prescritta autorizzazione; non presentate, essendovi tenuto, nel termine di 30 giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; in caso di alienazione di un bene culturale soggetto a prelazione, effettuare la consegna della cosa in pendenza del termine di 60 giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 100 a 400 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001 per una durata non superiore a due anni
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da sei mesi a due anni e multa da euro 2.000 a euro 80.000
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti

INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.) – art. 25 setpiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Patrimonio culturale
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Appropriarsi di un bene culturale altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, il possesso
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 200 a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001 per una durata non superiore a due anni
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 1 a 4 anni e la multa da euro 516 a euro 1.500 (pena aumentata se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario)
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.) –
--------------	---

	art. 25 setpiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Patrimonio culturale
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Importare beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ovvero esportati in altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale dello Stato (fuori dai casi di concorso con i reati di cui agli artt. 518 quater, 518 quinquies, 518 sexes, 518 septies c.p.)
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 200 a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001 per una durata non superiore a due anni
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 258 a euro 5.165
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.) – art. 25 setpiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Patrimonio culturale
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Trasferire all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai

	<p>sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.</p> <p>Non far rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee.</p> <p>Rendere dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.</p>
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 200 a 500 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001 per una durata non superiore a due anni
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 2 a 8 anni e la multa fino a euro 80.000
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione
REATO	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.) – art. 25 setpiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Patrimonio culturale
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO	Distuggere, disperdere, deteriorare o rendere in tutto o in parte

OGGETTIVO	inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. Deturpare o imbrattare beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destinare beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 300 a 700 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001 per una durata non superiore a due anni
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 2 a 5 anni e la multa da euro 2.500 a euro 15.000 (fattispecie primo comma) Reclusione da 6 mesi a tre anni e multa da euro 1.500 a euro 10.000 (fattispecie secondo comma)
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.) – art. 25 setpiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Patrimonio culturale
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	1) al fine di trarne profitto, contraffare, alterare o riprodurre un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, porre in commercio, detenere per farne commercio,

	<p>introdurre a questo fine nel territorio dello Stato o comunque porre in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;</p> <p>3) conoscendone la falsità, autenticare opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;</p> <p>4) mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accreditare o contribuire ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.</p>
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico, dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 300 a 700 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001 per una durata non superiore a due anni
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 1 a 5 anni e la multa da euro 3.000 a euro 10.000
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Confisca
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione
REATO	Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.) – art. 25 setpiesdecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Patrimonio culturale
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	Impossessarsi di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, ovvero impossessarsi di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.
ELEMENTO	Dolo

SOGGETTIVO	
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 400 a 900 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001 per una durata non superiore a due anni
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 2 a 6 anni e multa da euro 927 a euro 1.500. Reclusione da 4 a 10 anni e la multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste dall'art. 625, c. 1 c.p. o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione

REATO	Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.) – art. 25 setpiedecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Patrimonio culturale
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	acquistare, ricevere od occultare beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare.
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo specifico
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 400 a 900 quote
MISURA INTERDITTIVA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2 Decreto

PER LA PERSONA GIURIDICA	Leg.vo 231/2001 per una durata non superiore a due anni
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Reclusione da 4 a 10 anni e la multa da euro 1.032 a euro 15.000. Pena aumentata se il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ex art. 628, c. 3 c.p. e di estorsione aggravata ex art. 629, c. 2 c.p.
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione
REATO	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.) – art. 25 setpiedecies Decreto Leg.vo 231/2001
BENE GIURIDICO PROTETTO	Patrimonio culturale
SOGGETTO ATTIVO	Chiunque
SOGGETTO PASSIVO	Chiunque
ELEMENTO OGGETTIVO	1) Formare, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, alterare, distruggere, sopprimere od occultare una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. 2) Fare uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.
ELEMENTO SOGGETTIVO	Dolo
SANZIONE PER LA PERSONA GIURIDICA	Da 400 a 900 quote
MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2 Decreto Leg.vo 231/2001 per una durata non superiore a due anni
SANZIONE PER LA PERSONA FISICA	Reclusione da 1 a 4 anni (comma 1) Reclusione da 8 mesi a due anni e 8 mesi (comma 2)

AUTRICE DEL REATO	
SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Consentite
MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO	Non consentite
FUNZIONE AZIENDALE	Tutte
PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	Tutti
INTENSITA' DEL RISCHIO	0
SOGGETTI APICALI RESPONSABILI	Tutti
CODICE ETICO – PROTOCOLLO	Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno
VERIFICA	ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione